*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 143º — Numero 219**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 18 settembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 186**

ORDINI CAVALLERESCHI

**Conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica italiana».**

**02A11124**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 11 settembre 2002, n. **201**.

**Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di deflazionare il sovraccarico di lavoro delle Corti di appello con riguardo ai ricorsi promossi per ottenere l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare e accelerare la procedura concorsuale di nomina dei giudici di pace, nonché di adeguare l'organico del personale amministrativo del Consiglio superiore della magistratura;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, considerate l'inefficienza e la vetustà degli istituti penitenziari esistenti ed il loro sovraffollamento;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di razionalizzare la funzionalità delle sezioni della Corte di cassazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

*Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.*

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis (Accordo transattivo)*. — *1.* La domanda di equa riparazione di cui all'articolo 3 è proposta solo dopo che siano decorsi novanta giorni da quello in cui l'interessato, anche personalmente e previa indicazione del domicilio eletto, abbia comunicato la volontà di introdurre l'azione di equa riparazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio. La comunicazione è corredata dell'atto introduttivo, dei verbali delle attività processuali nonché, se esistenti, delle decisioni che hanno definito ciascuna fase e grado del giudizio cui la domanda di equa riparazione si riferisce. La predetta comunicazione, corredata degli atti e dei documenti, è condizione di procedibilità della domanda di cui all'articolo 3.

*2.* La copia della sola comunicazione di cui al comma 1 è contestualmente inviata dall'interessato, con lo stesso mezzo, al Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dall'accordo transattivo di cui alla presente legge i procedimenti del giudice tributario.

*3.* L'Avvocatura dello Stato valuta la documentazione allegata alla comunicazione di cui al comma 1 e, sentite le amministrazioni interessate ed acquisita, ove ritenuto opportuno, presso i competenti uffici giudiziari copia di ulteriori atti e documenti ritenuti rilevanti in aggiunta a quelli che l'interessato deve produrre ai sensi del comma 1, entro il termine di novanta giorni comunica una proposta transattiva all'interessato.

*4.* L'Avvocatura dello Stato determina i contenuti della proposta transattiva mediante l'applicazione di parametri oggettivi connessi alla durata ed alla tipologia del procedimento, tenuto conto, altresì, della condotta processuale della parte istante e dell'esito, anche potenziale, del giudizio svoltosi o in corso di svolgimento, seguendo gli indirizzi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nonché le specifiche indicazioni che le amministrazioni interessate abbiano ritenuto opportuno trasmettere in relazione al caso concreto.

*5.* La comunicazione di cui al comma 1 sospende, per tutta la durata delle trattative e comunque per non oltre novanta giorni, il decorso del termine di decadenza di cui all'articolo 4.

*6.* Le trattative sono espletate entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. Trascorso inutilmente tale termine le trattative stesse si considerano comunque espletate.

*7.* L'atto di transazione è sottoscritto per lo Stato dall'Avvocato Generale dello Stato o, per sua delega, da un Avvocato dello Stato o dall'Avvocato distrettuale e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione interessata. Esso è redatto in triplice originale, uno dei quali viene immediatamente trasmesso dall'Avvocatura al Ministero dell'economia e delle finanze affinché provveda al pagamento della somma convenuta con la transazione entro novanta giorni dalla sottoscrizione della transazione, un altro alla parte istante ed il terzo è depositato nella cancelleria

della Corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio. Una copia dell'atto di transazione è trasmessa, senza ritardo, a cura della cancelleria, al procuratore generale della Corte dei conti.

*8.* La cancelleria della Corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio, scaduto il termine previsto dal comma 7 e riscontrata la conformità tra l'originale depositato e quello esibito dalla parte interessata, ne cura la spedizione a quest'ultima in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile.

*9.* L'atto di transazione è esente dall'imposta di registro.

*10.* Gli onorari per l'eventuale assistenza e consulenza prestate ai fini della definizione dell'accordo transattivo restano a carico di ciascuna parte. L'onorario corrisposto all'Avvocatura dello Stato è determinato in misura corrispondente ai minimi indicati dalle tariffe professionali ridotto ad un quarto.

*11.* Per l'espletamento della fase precontenziosa di cui al presente articolo da parte degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni interessate provvedono, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla provvista di locali e di attrezzature anche informatiche, nonché all'attribuzione, mediante comando o distacco di unità di personale amministrativo in possesso di specifiche professionalità.

*12.* Relativamente ai procedimenti pendenti di cui all'articolo 3, che alla data di entrata in vigore del presente articolo non sono stati ancora assunti in decisione, l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di appello ove pende il giudizio può formulare la proposta di transazione sino all'assegnazione della causa in decisione.

*13.* La transazione conclusa nella pendenza del giudizio di cui all'articolo 3 comprende la definizione convenzionale delle relative spese e la sua sottoscrizione comporta rinuncia agli atti del giudizio medesimo e ne produce l'estinzione ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile. L'estinzione è dichiarata con decreto dal Presidente del collegio della Corte di appello presso cui pende il giudizio.».

### Art. 2.

1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare, del Ministro dell'economia e delle finanze quando si tratta di procedimenti tributari rilevanti penalmente ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dal ricorso di cui alla presente legge i procedimenti di competenza del giudice tributario.»;

*b)* al comma 6, le parole: «Il decreto è immediatamente esecutivo.» sono sostituite dalle seguenti: «Il decreto è motivato in forma sintetica, anche solo con il richiamo di precedenti decisioni conformi, omesso ogni riferimento allo svolgimento dei fatti non strettamente necessario ai fini della decisione; esso è immediatamente esecutivo.»;

*c)* dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6-bis.* La Corte di appello, in sede di decisione del procedimento di cui al presente articolo, esaminate comparativamente le posizioni assunte dalle parti nel corso delle trattative di cui all'articolo 2-*bis* e, in deroga agli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore, ovvero anche condannarlo al rimborso, parziale o totale, delle spese sostenute dal soccombente, se risulta che ha, immotivatamente, rifiutato di aderire alla proposta transattiva formulata a norma dell'articolo 2-*bis* di contenuto analogo a quello del decreto di cui al comma 6.».

### Art. 3.

1. All'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1-*bis.* La cancelleria comunica immediatamente il decreto di cui al comma 1 altresì al Ministero dell'economia e delle finanze affinché provveda al pagamento entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

1-*ter.* Decorsi i termini di cui al comma 2, l'eventuale notifica del precetto ed i successivi atti di esecuzione forzata dei titoli esecutivi di cui agli articoli 2-*bis* e 3 sono compiuti in ogni caso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dall'amministrazione nei cui confronti si è formato il titolo della cui esecuzione si tratta.».

## CAPO II

*Misure urgenti per la nomina dei giudici di pace e per il supporto dell'attività di governo della magistratura*

### Art. 4.

1. All'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il presidente della Corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto

mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, nonché nella *Gazzetta Ufficiale*. Da tale ultima pubblicazione decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge. Il presidente della Corte d'appello richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati.»;

*b)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare più di sei sedi per ciascun distretto.».

Art. 5.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: «il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare» sono sostituite dalle seguenti: «Il Comitato di Presidenza, nel limite dei fondi stanziati per il funzionamento del C.S.M., può autorizzare la stipula di»;

*b)* al comma 1, dopo la parola: «vicepresidente», sono inserite le seguenti: «e di assistenza ai consiglieri»;

*c)* al comma 2, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «ventisei»;

*d)* è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-*bis*. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo provvede il Segretario generale.».

2. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la parola: «un anno» è sostituita dalla seguente: «diciotto mesi»;

*b)* la parola: «C.S.M.» è sostituita dalle seguenti: «Il Comitato di Presidenza con proprio provvedimento».

## CAPO III

*Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria*

Art. 6.

1. Il Ministro della giustizia predispone, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano straordinario pluriennale di interventi per l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario, utilizzando anche gli strumenti previsti dall'articolo 145, comma 34, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un onere complessivo pari a euro 93.328.000.

## CAPO IV

*Modifiche all'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante ordinamento giudiziario*

Art. 7.

1. All'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La presidenza dei collegi delle sezioni semplici è assunta da un presidente della sezione, ovvero, in sua assenza, dal magistrato della stessa sezione con maggiore anzianità nell'esercizio delle funzioni di legittimità.».

## CAPO V

*Modifiche al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno*

Art. 8.

1. Al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «del Corpo della guardia di finanza,» sono inserite le seguenti: «del Corpo di polizia penitenziaria,»;

*b)* all'articolo 2, comma 6, dopo le parole: «del Corpo della guardia di finanza» sono inserite le seguenti: «e, limitatamente ai servizi di protezione e vigilanza delle persone appartenenti all'Amministrazione della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria».

Art. 9.

1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di euro 10.694.896 per l'anno 2002 e di euro 20.658.276 per gli anni dal 2003 al 2006. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

**02G0230**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2002, n. **202.**

**Regolamento recante modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 94 del 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, concernente regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, concernente regolamento recante l'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della citata legge n. 94 del 1997, ed in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, concernente regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 23, 24, 25, 27, comma 4, e 55 ed in applicazione delle disposizioni che regolano le competenze delle diverse Amministrazioni;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'assetto organizzativo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 28 febbraio 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione*

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, come modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese: programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie nelle aree depresse, delle iniziative e degli interventi per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli strumenti negoziali previsti

dalla legislazione vigente. Attività preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione che attuano le intese;»;

*b)* al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* Servizio progetti studi e statistiche: analisi, informazione statistica e comunicazione sulle tendenze economiche territoriali e su programmi e attuazione degli investimenti pubblici e degli strumenti di sviluppo. Coordinamento dipartimentale per la redazione dei documenti di programmazione. Azioni, progetti innovativi e sperimentazioni in materia di investimenti, pubblici e privati, materiali e immateriali, e di modernizzazione amministrativa finalizzata alle politiche di sviluppo. Documentalistica storica sulle politiche di sviluppo;»;

*c)* al comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione: provvede, nell'ambito delle materie di competenza del Dipartimento, agli affari di carattere generale e al servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; alla formazione specialistica del personale e alla mobilità interna al Dipartimento; all'analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni. Elabora, in raccordo con gli altri servizi del Dipartimento, il quadro dei fabbisogni finanziari del Dipartimento e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo; predispone le azioni necessarie alla conseguente attività di inserimento di tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale ivi compresa, salvo le attribuzioni degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'attività pre-legislativa con particolare riferimento alla elaborazione di proposte normative in materia di politiche di sviluppo e coesione; fornisce al centro di responsabilità amministrativa il supporto per la gestione delle relative unità previsionali di base con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144; gestione contabile delle risorse relative agli interventi dipartimentali; esamina i problemi di natura contabile del Dipartimento, fornendo ai competenti servizi centrali supporto in materia contabile; si occupa della gestione contabile dei procedimenti, ivi compresa la gestione dei mandati;»;

*d)* al comma 1, la lettera *e-bis)* è sostituita dalla seguente:

«*e-bis)* Servizio relazioni con i Paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale: analisi delle tendenze economiche territoriali a livello internazionale e delle relative politiche di sviluppo; rapporti e comunicazione istituzionale con organismi internazionali in materia di politiche di sviluppo territoriale. Promozione e aggiudicazione di servizi di assistenza tecnica in tema di sviluppo economico alle amministrazioni pubbliche dei Paesi in via di adesione all'Unione europea e di altri Paesi di interesse per la politica di sviluppo nazionale. Promozione e assistenza per la progettazione di investimenti pubblici, materiali ed immateriali, in Paesi terzi di interesse per la politica di sviluppo nazionale, fatte salve le competenze del Ministero delle attività produttive.»;

*e)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis)* alle dirette dipendenze del direttore del Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione opera il Sistema informativo per gli investimenti territoriali (SINIT) di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38.»;

*f)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Nell'ambito delle competenze istituzionali gli Uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono all'istruttoria delle proposte al CIPE. Provvedono altresì, nell'ambito della collaborazione con il Capo Dipartimento, all'attività giuridica e, salvo le attribuzioni degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, pre-legislativa.».

Art. 2.

*Disposizioni finali*

1. Con decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono apportate, al decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche conseguenti alle disposizioni recate dal presente regolamento.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2002*
*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 34*

## N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

*a)* riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

*b)* individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

*c)* previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

*d)* indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

*e)* previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 (Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato) è il seguente:

«Art. 7. — 1. Ai fini della razionalizzazione delle strutture amministrative e del potenziamento degli strumenti operativi a supporto dell'azione del Governo in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio è disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione, che assume la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", nel quale confluiscono tutte le funzioni, gli uffici, il personale e le risorse finanziarie dei due Ministeri interessati. In tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni "Ministero del tesoro" e "Ministro del tesoro" e "Ministero del bilancio e della programmazione econonmica" e "Ministro del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle dizioni "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" e "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare le competenze e la organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* eventuale trasferimento ad altre amministrazioni delle competenze non strettamente connesse ai fini istituzionali;

*b)* eliminazione di ogni forma di duplicazione e sovrapposizione organizzativa e funzionale sia fra le strutture dei Ministeri oggetto dell'unificazione, sia fra queste ed altre amministrazioni;

*c)* organizzazione della struttura ministeriale attraverso la previsione di settori generali ed omogenei di attività, da individuare anche in forma dipartimentale, e, nel loro ambito, di uffici di livello dirigenziale generale, ove necessario anche periferici, articolati in altre unità organizzative interne, secondo le rispettive attribuzioni;

*d)* rafforzamento delle strutture di studio e ricerca economica e finanziaria, nonché di analisi della fattibilità economico-finanziaria delle innovazioni normative riguardanti i vari settori dell'intervento pubblico;

*e)* ridefinizione delle attribuzioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE), con eliminazione dei compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa ed attribuzione degli stessi alle competenti amministrazioni, nonché riordino, con eventuale unificazione o soppressione, degli attuali organi della programmazione economica;

*f)* riordino, rafforzamento ed eventuale unificazione del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici;

*g)* riorganizzazione della cabina di regia di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, intesa quale strumento di coordinamento, promozione di iniziative e supporto alle amministrazioni centrali dello Stato, a quelle regionali e agli altri enti attuatori in materia di utilizzazione dei fondi comunitari, con potenziamento delle relative strutture tecniche ed amministrative, nonché individuazione, tra le altre, di una struttura dipartimentale per le aree depresse sulla base dei criteri di cui alla lettera *c).*

3. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, nonché la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti con regolamento da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti criteri:

*a)* la determinazione dei compiti delle ripartizioni amministrative è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità mediante anche l'accorpamento degli uffici esistenti;

*b)* l'organizzazione si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

*c)* l'ordinamento complessivo è orientato alla diminuzione dei costi amministrativi, alla semplificazione ed accelerazione delle procedure, all'accorpamento e razionalizzazione degli esistenti comitati, nuclei e commissioni, all'eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni dei procedimenti, nell'ambito di un indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa.

4. Al fine dell'espressione del parere da parte della commissione di cui all'art. 9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti in attuazione dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nella prima applicazione della presente legge è mantenuta, salva diversa istanza degli interessati, la collocazione nei ruoli centrali o periferici ai quali i dipendenti appartengono all'atto dell'unificazione di cui al comma 1, anche attraverso opportune attività di riqualificazione.

6. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disposta la fusione dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) in un unico Istituto, sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, al quale sono attribuiti il personale, le risorse finanziarie e le sedi dei precedenti istituti, nonché i relativi rapporti attivi e passivi. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ISAE provvede: *a)* con il contributo dello Stato, il cui importo annuo è determinato con la legge finanziaria; *b)* con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché di organizzazioni internazionali; *c)* con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio; *d)* con i proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza e collaborazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, relative ai soppressi ISCO e ISPE.

7. La Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e quella presso il Ministero del bilancio e della programnmazione economica sono soppresse. Gli uffici e il personale, compreso quello dirigenziale, sono trasferiti alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente istituita.

8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto, per le parti corrispondenti, dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi previsti dal comma 2.».

— Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 1997, n. 293.

— Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94) è il seguente:

«Art. 4 *(Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione)*. — 1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi e delle politiche degli investimenti pubblici definiti dai competenti organi politici e di Governo, ha competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, in materia di programmazione economica e finanziaria e di coordinamento e verifica degli investimenti per lo sviluppo economico settoriale e territoriale ed in quello delle politiche di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali svolge, in particolare, i seguenti compiti:

*a)* provvede, d'intesa con le amministrazioni competenti e in raccordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ovvero con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei casi ivi previsti, in materia di interventi per lo sviluppo economico settoriale e territoriale, contribuendo a definire, sul piano operativo, gli obiettivi e le politiche settoriali degli investimenti pubblici e curando la programmazione economica e finanziaria degli interventi, sulla base di linee programmatiche generali deliberate dal CIPE; provvede alla diretta attuazione degli interventi di competenza del Ministero; formula al CIPE le proposte per l'individuazione degli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale;

*b)* coordina, per quanto di competenza, gli interventi delle amministrazioni pubbliche e vigila sul complesso dell'azione pubblica nelle aree depresse del territorio nazionale; svolge funzioni di collaborazione e di supporto nei confronti di amministrazioni, enti ed altri soggetti attuatori pubblici e privati, su richiesta e d'intesa con i predetti organismi e soggetti, in materia di promozione e attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, compresa l'eventuale assistenza per la programmazione, la progettazione e la gestione degli interventi;

*c)* provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e partecipa, per quanto di competenza del Dipartimento, ai processi di definizione delle relative politiche comunitarie; promuove e verifica, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, l'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari;

*d)* procede, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, allo studio e alla pianificazione degli interventi di sviluppo a livello locale, regionale e pluriregionale, con particolare riguardo alle aree depresse, e adotta le opportune iniziative per la promozione e lo sviluppo di tali aree, provvedendo alla valutazione e all'ammissione a finanziamento dei relativi progetti e all'erogazione delle agevolazioni;

*e)* interviene nella promozione e nella stipula delle intese istituzionali di programmnma e promuove l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata, in particolare per incentivare gli investimenti nelle aree depresse; cura la gestione delle intese istituzionali di programma e degli altri strumenti di programmazione negoziata; a tal fine intrattiene i necessari rapporti con le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, enti pubblici, enti pubblici economici, società a partecipazione statale e imprenditori interessati, anche ai fini della realizzazione di opere di interesse pubblico con la partecipazione finanziaria di privati;

*f)* cura l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento;

*g)* segnala agli organi competenti ad attivare le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo quanto previsto dall'ordinamento, l'inerzia o il ritardo riferibili ad amministrazioni statali e ad amministrazioni ed enti regionali o locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione di interventi cofinanziati;

*h)* definisce le esigenze funzionali e le specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento e svolge attività di collaborazione e supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;

*i)* provvede in materia di gestione della mobilità interna e di formazione specialistica nelle materie di competenza.

2. Il Sistema informativo per gli investimenti territoriali (SINIT) opera come struttura di servizio del Dipartimento di cui al comma 1 e svolge i propri compiti in forma coordinata ed a supporto anche dell'attività e delle funzioni di tutti i Dipartimenti del Ministero, per quanto di rispettiva competenza.

3. È soppresso l'incarico di Segretario generale della programmazione economica di cui all'art. 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni.».

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 (Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94) è il seguente:

«Art. 3 *(Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione)*. — 1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:

*a)* Servizio per le politiche di sviluppo territoriale: programmazione economica e finanziaria, studio, pianificazione, promozione, coordinamento e vigilanza sulle iniziative e gli interventi per l'attuazione delle politiche di coesione, a livello locale, regionale e pluriregionale, con particolare riguardo alle aree depresse; intervento nella promozione e nella stipula delle intese istituzionali di programma;

*b)* Servizio per la programmazione negoziata: provvede, in generale, nelle materie di cui all'art. 4, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e, in particolare, nella promozione e gestione degli strumenti di programmazione negoziata, ferme restando le attribuzioni del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale in materia di intese istituzionali di programma;

*c)* Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari: svolge, per quanto di competenza del Dipartimento e nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni interessate, i compiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere *c), f)* e *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38; in tale ambito provvede, in particolare, alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e partecipa ai processi di definizione delle relative politiche comunitarie; cura l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento; effettua le segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;

*d)* Servizio centrale di segreteria del CIPE: fornisce il supporto operativo e le attività di amministrazione necessari al funzionamento del CIPE; provvede alle esigenze di coordinamento e di ausilio tecnico-istruttorio per l'adozione delle deliberazioni collegiali e, in generale, per l'esercizio delle funzioni del CIPE;

*e)* Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione: provvede, nell'ambito delle materie di competenza del Dipartimento, all'amministrazione ed agli affari di carattere generale; alla gestione contabile; al servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; agli adempimenti in materia di formazione specialistica del personale e di mobilità interna al Dipartimento; allo studio e all'analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni; allo studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, nonché alla collaborazione e al supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza; all'informazione statistica;

*e-bis)* Servizio dipartimentale per gli affari contabili: elabora il quadro dei fabbisogni finanziari del Dipartimento concorrendo, in raccordo con gli altri servizi del Dipartimento, alla formulazione del quadro complessivo delle esigenze finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Ministro; predispone le azioni necessarie alla conseguente attività di inserimento di tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale; fornisce al centro di responsabilità amministrativa il supporto per la gestione delle relative unità previsionali di base con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in tema di intese istituzionali di programma; gestisce le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per i quali il Dipartimento è individuato quale autorità di pagamento; esamina i problemi di natura contabile del Dipartimento, con particolare riferimento a quelli concernenti la contrattazione programmata; fornisce, ai competenti Servizi centrali che ne facciano richiesta, supporto in materia contabile; si occupa della gestione contabile dei procedimenti, ivi compresa l'emissione dei mandati.

2. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo ed in funzione di supporto ai comitati, commissioni e gruppi di lavoro di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di dirigente generale di livello C, per l'esercizio dei relativi compiti.

3. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda i rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento, nonché per la consulenza in materia di attività pre-deliberativa del CIPE e di consulenza giuridica e legislativa dipartimentale.».

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147 (Regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) è il seguente:

«Art. 3 *(Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione).* — 1. All'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e-bis)* Servizio dipartimentale per gli affari contabili: elabora il quadro dei fabbisogni finanziari del Dipartimento concorrendo, in raccordo con gli altri servizi del Dipartimento, alla formulazione del quadro complessivo delle esigenze finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Ministro; predispone le azioni necessarie alla conseguente attività di inserimento di tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale; fornisce al centro di responsabilità amministrativa il supporto per la gestione delle relative unità previsionali di base con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in tema di intese istituzionali di programma; gestisce le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per i quali il Dipartimento è individuato quale autorità di pagamento; esamina i problemi di natura contabile del Dipartimento, con particolare riferimento a quelli concernenti la contrattazione programmata; fornisce, ai competenti Servizi centrali che ne facciano richiesta, supporto in materia contabile; si occupa della gestione contabile dei procedimenti, ivi compresa l'emissione dei mandati.".».

— Il testo degli articoli 23, 24, 25, 27, comma 4, e 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

«Art. 24 *(Aree funzionali).* — 1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

*a)* politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico e alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato;

*b)* politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera *a)*, nonché alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento;

*c)* programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;

*d)* politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all'art. 56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali

di competenza dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore, alla informazione istituzionale nel settore della fiscalità, alle funzioni previste dalla legge in materia di demanio, patrimonio dello Stato, catasto e conservatorie dei registri immobiliari;

*e)* amministrazione generale, personale e servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; servizi del tesoro e provveditorato generale dello Stato; gestione delle risorse necessarie all'attività delle commissioni tributarie.».

«Art. 25 *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.

2. Restano ferme le disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.».

«Art. 27 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1-3 *(Omissis)*.

4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.».

«Art. 55 *(Procedura di attuazione ed entrata in vigore)*. — 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

*a)* sono istituiti:

il Ministero dell'economia e delle finanze;

il Ministero delle attività produttive;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

il Ministero della salute;

*b)* sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il Ministero delle finanze;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il Ministero del commercio con l'estero;

il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero dell'ambiente;

il Ministero dei lavori pubblici;

il Ministero dei trasporti e della navigazione;

il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il Ministero della sanità;

il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero della pubblica istruzione;

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformità con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo.

4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94.

5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.

6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1.

7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.

9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole «per le amministrazioni e le aziende autonome» sono sostituite dalle parole «per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome.».

*Nota all'art. 1:*

— Il nuovo testo dell'art. 3 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 154/1998 (si veda in nota alle premesse), a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 3 *(Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione)*. — 1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti di livello C, con le competenze di seguito indicate:

*a) Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese: programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie nelle aree depresse, delle iniziative e degli interventi per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente. Attività preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione che attuano le intese;*

*b) Servizio progetti studi e statistiche: analisi, informazione statistica e comunicazione sulle tendenze economiche territoriali e su programmi e attuazione degli investimenti pubblici e degli strumenti di sviluppo. Coordinamento dipartimentale per la redazione dei documenti di programmazione. Azioni, progetti innovativi e sperimentazioni in materia di investimenti pubblici e privati, materiali e immateriali, e di modernizzazione amministrativa finalizzata alle politiche di sviluppo. Documentaristica storica sulle politiche di sviluppo;*

*c)* Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari: svolge, per quanto di competenza del Dipartimento e nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni interessate, i compiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere *c), f)* e *g)*, del decreto del Presidente

della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38; in tale ambito provvede, in particolare, alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e partecipa ai processi di definizione delle relative politiche comunitarie; cura l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento; effettua le segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;

*d)* Servizio centrale di segreteria del CIPE: fornisce il supporto operativo e le attività di amministrazione necessari al funzionamento del CIPE; provvede alle esigenze di coordinamento e di ausilio tecnico-istruttorio per l'adozione delle deliberazioni collegiali e, in generale, per l'esercizio delle funzioni del CIPE;

*e) Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione: provvede, nell'ambito delle materie di competenza del Dipartimento, agli affari di carattere generale e al servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; alla formazione specialistica del personale e alla mobilità interna al Dipartimento; all'analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni; elabora, in raccordo con gli altri servizi del Dipartimento, il quadro dei fabbisogni finanziari del Dipartimento e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo; predispone le azioni necessarie alla conseguente attività di inserimento di tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale ivi compresa, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'attività prelegislativa con particolare riferimento alla elaborazione di proposte normative in materia di politiche di sviluppo e coesione; fornisce al centro di responsabilità amministrativa il supporto per la gestione delle relative unità revisionali di base con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144; gestione contabile delle risorse relative agli interventi dipartimentali; esamina i problemi di natura contabile del Dipartimento, fornendo ai competenti servizi centrali supporto in materia contabile; si occupa della gestione contabile dei procedimenti, ivi compresa la gestione dei mandati;*

*e-bis) servizio relazioni con i Paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale; analisi delle tendenze economiche territoriali a livello internazionale e delle relative politiche di sviluppo; rapporti e comunicazione istituzionale con organismi internazionali in materia di politiche di sviluppo territoriale. Promozione e aggiudicazione di servizi di assistenza tecnica in tema di sviluppo economico alle amministrazioni pubbliche dei Paesi in via di adesione all'Unione europea e di altri Paesi di interesse per la politica di sviluppo nazionale. Promozione e assistenza per la progettazione di investimenti pubblici, materiali e immateriali, in Paesi terzi di interesse per la politica di sviluppo nazionale, fatte salve le competenze del Ministero delle attività produttive.*

*1-bis. Alle dirette dipendenze del direttore del servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione opera il Sistema informativo per gli investimenti territoriali (SINIT) di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38.*

2. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo ed in funzione di supporto ai comitati, commissioni e gruppi di lavoro di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di dirigente generale di livello C, per l'esercizio dei relativi compiti.

*3. Nell'ambito delle competenze istituzionali gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono all'istruttoria delle proposte al CIPE. Provvedono altresì, nell'ambito della collaborazione con il Capo Dipartimento, all'attività giuridica e, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, pre-legislativa.*».

*Nota all'art. 2:*

— Per il testo della lettera *e)* del comma 4-*bis* dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988, si veda in note alle premesse.

**02G0232**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 2002, n. **203.**

**Regolamento recante modifica del comma 2 dell'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, adottato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire ed in euro, adottato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524;

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto di dover modificare il comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto ministeriale n. 524 del 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. ACG/6/DGT/19893 del 20 giugno 2002;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire ed in euro, adottato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, è sostituito dal seguente:

«*2.* La gestione e la custodia di detti materiali è affidata ad un funzionario del Dipartimento del tesoro nominato con provvedimento del Direttore generale del tesoro. Detto funzionario assume la qualifica di magazziniere consegnatario e risponde ad ogni effetto al Direttore generale del tesoro del regolare espletamento dei compiti affidatigli.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 agosto 2002

*Il Ministro:* TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
*Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2002*
*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 36*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota al titolo:*

— Il testo del comma 2 dell'art. 7 del decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524 (Regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro) come modificato dal decreto qui pubblicato è riportato nelle note all'art. 1.

*Note alle premesse:*

— La legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1978, n. 124.

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo della lettera *c)* del comma 1 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) è il seguente:

«1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

*a)-b) Omissis*;

*c)* atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

*d)-l) Omissis.*».

— Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

«Art. 4 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità).* (Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del decreto legislativo, n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

*a)* le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

*b)* la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

*c)* la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

*d)* la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

*e)* le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

*f)* le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

*g)* gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.».

— Per il testo del comma 2 dell'art. 7 del già citato decreto ministeriale n. 524/1999, si veda in nota all'art. 1.

*Nota all'art. 1:*

— Il nuovo testo dell'art. 7 del già citato decreto ministeriale n. 524/1999, a seguito della modifica apportata dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 7. — 1. I materiali di creazione per la fabbricazione delle monete sono custoditi in appositi armadi blindati del magazzino di custodia presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, munito di porta blindata con due serrature di sicurezza a diversi congegni di apertura, le cui chiavi sono tenute una dal magazziniere consegnatario e una dalla direzione della sezione Zecca.

*2. La gestione e la custodia di detti materiali è affidata ad un funzionario del Dipartimento del tesoro nominato con provvedimento del Direttore generale del tesoro. Detto funzionario assume la qualifica di magazziniere consegnatario e risponde ad ogni effetto al Direttore generale del tesoro del regolare espletamento dei compiti affidatigli.*

3. Nel magazzino di custodia vengono, in particolare, custoditi i punzoni, le matrici, i cuscinetti e tutto quanto occorre per la produzione dei conii; sono, altresì, custoditi i conii che possono ancora servire per la monetazione.

4. Nello stesso magazzino di custodia o in altro magazzino egualmente dotato di porta a due serrature a differenti congegni, le cui chiavi sono tenute come prescritto al primo comma del presente articolo, viene altresì custodito ogni altro materiale di creazione necessario per la fabbricazione delle altre produzioni sottoposte a controllo, a norma del precedente art. 3.

5. Le richieste di allestimento dei suddetti materiali pervengono dalla direzione della sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al magazziniere consegnatario che provvede alle procedure tecnico amministrative.

6. Le ordinazioni di allestimento debbono essere numerate progressivamente per anno di produzione e debbono contenere tutte le indicazioni relative al tipo dei punzoni, delle matrici, del punzone riproduttore, delle virole e dei cuscinetti da fabbricare.

7. Le richieste di prelevamento dei suddetti materiali per la punzonatura dei conii pervengono al magazziniere consegnatario dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che ne invia copia al responsabile dell'ufficio di vigilanza e controllo.».

**02G0233**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2002.

**Scioglimento del consiglio comunale di Vignanello e nomina del commissario straordinario.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Vignanello (Viterbo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate, con atti separati, da nove consiglieri, nonché dal sindaco, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vignanello (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Emiliana Carelli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Vignanello (Viterbo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 17 luglio 2002, con atti separati, da nove componenti del corpo consiliare, nonché dal sindaco.

Il prefetto di Viterbo, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 18596/13-3/Gab. del 17 luglio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Decorsi i venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni del sindaco, le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 53, comma 3, del citato decreto legislativo.

Atteso che, conseguentemente, nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendosi verificata l'ipotesi dissolutoria prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vignanello (Viterbo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Emiliana Carelli.

Roma, 31 agosto 2002

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**02A011403**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2002.

**Scioglimento del consiglio comunale di Quarto e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Quarto (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da venti cosiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Quarto (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Pia Larciprete Weber è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Quarto (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 23 luglio 2001, da venti componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall' art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 17970/Gab/VI Sett. del 23 luglio 2002 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Quarto (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Pia Larciprete Weber.

Roma, 9 agosto 2002

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**02A11404**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2002.

**Scioglimento del consiglio comunale di Francavilla Bisio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Francavilla Bisio (Alessandria) ed il sindaco nella persona della sig.ra Assunta Lubiano.

Considerato che, in data 17 agosto 2002, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Francavilla Bisio (Alessandria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Francavilla Bisio (Alessandria), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Assunta Lubiano.

Il citato amministratore, in data 17 agosto 2002, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene, che ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Francavilla Bisio (Alessandria).

Roma, 31 agosto 2002

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**02A11402**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2002.

**Scioglimento del consiglio comunale di Torre le Nocelle e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Torre le Nocelle (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette cosiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torre le Nocelle (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Teresa De Vito è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 settembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Torre le Nocelle (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 12 agosto 2002, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2086/13-4/Gab. del 12 agosto 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torre le Nocelle (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Teresa De Vito.

Roma, 3 settembre 2002

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**02A11405**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2002.

**Scioglimento del consiglio comunale di Serrone e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Serrone (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette cosiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Serrone (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Orecchio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 settembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Serrone (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a deteminare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 6 agosto 2002, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.13.71/2421/Gab. del 9 agosto 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Serrone (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Orecchio.

Roma, 3 settembre 2002

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**02A11406**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 settembre 2002.

**Autorizzazione all'azienda sanitaria ospedaliera O.I.R.M. S. Anna di Torino a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 2000.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale in data 25 febbraio 2000, con il quale l'azienda sanitaria ospedaliera O.I.R.M. - S. Anna di Torino è stata autorizzata ad effettuare attività di trapianto di cuore da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda sanitaria ospedaliera O.I.R.M. - S. Anna di Torino in data 6 agosto 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla cancellazione ed all'inclusione di sanitari, nell'ambito dell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute nonché le ordinanze in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalla precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la Regione Piemonte adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda sanitaria ospedaliera O.I.R.M. - S. Anna di Torino, è autorizzata a cancellare, in quanto non più in servizio presso l'azienda medesima, dall'équipe responsabile dell'espletamento delle attività di tra-

pianto di cuore da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 25 febbraio 2000, i seguenti sanitari:

Bianco dott. Renzo, già dirigente medico presso la divisione di cardiochirurgia dell'ospedale infantile «Regina Margherita» di Torino;

Seberich dott. Carlo, già dirigente medico presso la divisione di cardiochirurgia dell'ospedale infantile «Regina Margherita» di Torino;

e ad includere, nella stessa, il seguente sanitario:

Aidala dott. Enrico, dirigente medico presso la divisione di cardiochirurgia dell'ospedale infantile «Regina Margherita» di Torino.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Piemonte non adotterà le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda sanitaria ospedaliera O.I.R.M. - S. Anna di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2002

*Il dirigente responsabile:* BALLACCI

**02A11394**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 settembre 2002.

**Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella regione Toscana.**

### IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *h)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *f)*, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della Sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato del Dipartimento dello sviluppo economico della regione Toscana, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Toscana provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a

dare i seguenti vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Brunello di Montalcino; Carmignano; Chianti; Chianti Classico; Pagadebit di Romagna; Vernaccia di San Gimignano; Vino Nobile di Montepulciano; Ansonica Costa dell'Argentario; Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo di Carmignano occhio di pernice; Bianco della Valdinievole; Bianco dell'Empolese; Bianco di Pitigliano; Bianco Pisano di San Torpè; Bolgheri e sottozona Sassicaia; Candia dei Colli Apuani; Capalbio; Colli dell'Etruria Centrale; Colli di Luni; Colline Lucchesi; Cortona; Elba; Montecarlo; Montecucco; Monteregio di Massa Marittima; Montescudaio; Morellino di Scansano; Moscatello di Montalcino; Orcia; Parrina; Pomino; Rosso di Montalcino; Rosso di Montepulciano; San Gimignano; Sant'Antimo; Sovana; Val d'Arnia; Valdichiana; Val di Cornia; Vin Santo del Chianti; Vin Santo del Chianti Classico; Vin Santo di Montepulciano.

2. Le operazioni di arricchimento, per i vini V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti V.Q.P.R.D. di cui al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

Albana B.; Albarola B.; Aleatico N.; Alicante Couschet N.; Ancellotta N.; Ansonica B.; Barbera; Narsaglina N.; Biancone B.; Bonamico N.; Bracciola Nera N.; Cabernet Franc N.; Cabernet Sauvignon.; Caloria N.; Canaiolo Bianco B.; Canaiolo Nero N.; Cantina Nera N.; Chardonnay B.; Ciliegiolo N.; Clairette B.; Colombana Nera; Colorino N.; Durella B.; Foglia Tonda N.; Gamay N.; Grechetto B.; Greco B.; Groppello di S. Stefano N.; Groppello Gentile; Livornese Bianca B.; Malvasia Bianca di Candia B.; Malvasia Bianca Lunga B.; Malvasia N.; Malvasia Nera di Brindisi N.; Malvasia Nera di Lecce N.; Mammolo N.; Mazzese N.; Merlot N.; Montepulciano N.; Moscato Bianco B.; Muller Thurgau B.; Pinot Bianco B.; Pinot Grigio G.; Pinot Nero N.; Pollera Nera N.; Riesling B.; Riesling Italico B.; Roussane B.; Sangiovese N.; Sauvignon B.; Schiava Gentile; Semillon B.; Syrah N.; Teroldego N.; Traminer Aromatico $R_8$; Trebbiano Toscano B.; Verdea B.; Verdello B.; Verdicchio Bianco B.; Vermentino B.; Vermentino Nero N.; Vernaccia di S. Gimignano B.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o saccarosio, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 11 settembre 2002

*Il direttore generale reggente:* ABATE

**02A11467**

---

DECRETO 11 settembre 2002.

**Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella regione Piemonte.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *h)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *f)*, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della Sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Piemonte, con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Albugnano, Asti, Barbaresco, Barbera d'Alba, Barbera d'Asti, Barbera del Monferrato, Barolo, Boca, Brachetto d'Acqui o Acqui, Bramaterra, Canavese, Carema, Colli Tortonesi, Collina Torinese, Colline Novaresi, Colline Saluzzesi, Cortese dell'Alto Monferrato, Coste della Sesia, Dolcetto d'Acqui, Dolcetto d'Alba, Dolcetto d'Asti, Dolcetto delle Langhe Monregalesi, Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba, Dolcetto di Dogliani, Dolcetto di Ovada, Erbaluce di Caluso o Caluso, Fara, Fresia d'Asti, Fresia di Chieri, Gabiano, Gattinara, Gavi o Cortese di Gavi, Ghemme, Grignolino d'Asti, Grignolino del Monferrato Casalese, Langhe, Lessona, Loazzolo, Malvasia di Casorzo d'Asti, Malvasia di Castelnuovo don Bosco, Monferrato, Nebbiolo d'Alba, Piemonte, Pinerolese, Roero, Rubino di Cantavenna, Ruchè di Castagnole Monferrato, Sizzano, Valsusa, Verduno Pelaverga o Verduno.

2. Le operazioni di arricchimento, per i vini V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti V.Q.P.R.D. di cui al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

Albarossa, Aleatico, Ancellotta, Ameis, Avana, Avarengo, Barbera, Barbera b., Bonarda, Brachetto, Bussanello, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Ciliegiolo, Cortese, Croatina, Dolcetto, Doux d'Henry, Durasa, Erbaluce, Favorita, Fresia, Gamay, Grignolino, Lambrusca di Alessandria, Malvasia di Casorzo, Malvasia di Schierano, Malvasia nera lunga, Merlot, Moscato bianco, Moscano nero di Acqui, Muller thurgau, Nascetta, Nebbiolo, Neretta cuneese, Neretto di Bario, Pelaverga Piccolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Plassa, Quagliano, Riesling, Riesling italico, Ruchè, Sangiovese, Sauvignon, Sylvaner verde, Syrha, Timorasso, Traminer aromatico, Uva rara, Vespolina.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o saccarosio, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 11 settembre 2002

*Il direttore generale reggente:* ABATE

**02A11468**

---

DECRETO 11 settembre 2002.

**Deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965 al divieto di detenere mosti con titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol non denaturati nelle cantine e negli stabilimenti enologici nella campagna vitivinicola 2002-2003 nonché relative disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo degli stabilimenti.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 2729/2000 del 14 dicembre 2000, recante modalità d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 884/2001 del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti ed, in particolare, gli articoli 17, 18 e 19;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1986, n. 462;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme di cui al regolamento CEE n. 2238/93;

Considerato che è opportuno individuare alcuni requisiti minimi per gli stabilimenti che detengono prodotti non consentiti e la cui sussistenza deve essere accertata preventivamente;

Considerato che la detenzione di taluni prodotti vitivinicoli può avvenire a seguito dell'attivazione di un regime di vigilanza atto a prevenire le frodi;

Considerata la necessità, ai fini dei controlli, che le attività di trasformazione delle uve in mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol debbono essere distinte in conformità alla loro diversa destinazione cui soggiacciono nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;

Ritenuto che è opportuno consentire in deroga e per un periodo transitorio ai produttori richiedenti la possibilità di destinare a diversa utilizzazione la produzione di mosti di uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol, in linea con la vigente normativa comunitaria e nazionale;

Considerato che, a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è necessario prevedere un regime derogatorio per gli stabilimenti presso i quali si detengono mosti di uve non denaturati ottenuti da qualità di uve provenienti da varietà classificate come raccomandate e autorizzate per la produzione di vino aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol destinati alla produzione di succo di uva o succo di uva concentrato;

Decreta:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intende:

*a)* per cantina o cantine: la cantina o le cantine, lo stabilimento o gli stabilimenti enologici nonché il locale o i locali annessi o intercomunicanti nei quali si detengono vini oppure mosti e vini nonché mosti non denaturati aventi questi ultimi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol;

*b)* per Ufficio periferico: l'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali competente per l'unità amministrativa in cui è ubicata la cantina.

Art. 2.

*Deroga*

1. Per la campagna vitivinicola 2002-2003, nella cantina è consentito detenere, in deroga all'art. 17, comma 1, lettera *l)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965, mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol non denaturati, esclusivamente alle condizioni previste dall'art. 3.

Art. 3.

*Condizioni alle quali è consentita la deroga*

1. La deroga di cui all'art. 2 è autorizzata alla condizione che:

*a)* i mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol:

siano ottenuti direttamente e totalmente da uve appartenenti alle varietà che figurano come varietà di uve da vino nella classificazione compilata a norma dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1493/99, introdotte e lavorate nella stessa cantina;

abbiano i requisiti, oltre a quelli già previsti al precedente trattino, per la fabbricazione di succo d'uva, succo d'uva concentrato, mosto e mosto concentrato, e siano effettivamente trasferiti, entro cinque giorni dalla data del loro ottenimento, ad uno stabilimento separato, destinato per la elaborazione di detti prodotti;

*b)* la detenzione nella cantina abbia luogo, fermo restando quanto stabilito dalla lettera *a)*, entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno in cui i mosti sono stati ottenuti;

*c)* sia effettuata apposita dichiarazione preventiva da presentarsi all'Ufficio periferico almeno sette giorni prima del giorno in cui ha inizio il periodo di cui alla lettera *b)*; nella dichiarazione dovrà essere indicato:

il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;

le generalità del rappresentante legale;

l'ubicazione della cantina in cui avverrà la detenzione e del numero che, nella denuncia effettuata ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 162/1965, contraddistingue i recipienti fissi esclusivamente destinati a contenere i mosti con titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol.

2. All'atto del ricevimento della dichiarazione l'Ufficio periferico disporrà un accertamento, di cui verrà redatto apposito verbale, mirato a verificare l'idoneità dei locali e delle attrezzature.

3. Qualora dall'accertamento emergano condizioni ostative alla detenzione la ditta interessata dovrà adottare prima dell'inizio della detenzione medesima ogni allestimento ovvero ogni altra prescrizione indicata dall'Ufficio periferico e idonea al fine di evitare che i mosti aventi titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol siano impiegati nella preparazione dei vini.

4. Qualsiasi variazione tecnico amministrativa relativa a quanto preventivamente dichiarato dovrà essere comunicata dalla ditta interessata all'Ufficio periferico competente entro il terzo giorno lavorativo successivo alla variazione stessa, allegando alla stessa la relativa documentazione giustificativa.

5. Al momento dell'introduzione delle uve nella cantina e dell'ottenimento dei mosti, i mosti che non raggiungono il titolo alcolometrico volumico naturale 8% vol debbono essere immediatamente immessi nei recipienti destinati a contenerli, secondo quanto indicato nella dichiarazione preventiva di cui al primo comma, lettera *c)*.

Art. 4.

*Obblighi di documentazione e comunicazioni*

1. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2001, nella cantina ove si detengono mosti con un titolo alcolmetrico volumico naturale inferiore a 8% vol devono essere tenute sui registri contabilità separate ed in particolare devono essere annotati:

*a)* i quantitativi di uve giornalmente trasformati in mosto;

*b)* i quantitativi di mosto ottenuti;

*c)* la massa volumica dei prodotti ottenuti;

*d)* i quantitativi di sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve in mosti;

*e)* la data delle operazioni di carico e scarico;

*f)* gli estremi del documento di accompagnamento in uscita;

*g)* la marcatura dei recipienti nei quali sono contenuti i mosti;

*h)* il nome del destinatario del mosto e il luogo di destinazione.

2. Le iscrizioni nel registro di carico e scarico previste dal primo comma devono essere effettuate entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione.

3. All'ufficio periferico devono essere presentate o fatte pervenire, anche via telefax, con preavviso di almeno 72 ore, esclusi i giorni festivi:

la comunicazione concernente la data presunta di prima introduzione delle uve raccolte nella campagna 2002-2003;

la comunicazione concernente la data di spedizione dei mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol, il quantitativo che si intende spedire, il nome o la ragione sociale e del destinatario ed il luogo di consegna.

Art. 5.

*Documenti per il trasporto*

1. Il trasporto delle uve e dei mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol deve essere scortato dal documento di accompagnamento previsto dal regolamento (CE) n. 884/2001, non applicandosi la deroga prevista dall'art. 4, punto 1, dello stesso regolamento (CE) n. 884/2001.

2. Sul documento di accompagnamento, nella casella relativa alla designazione del prodotto, deve essere riportata la dicitura «mosto di uva destinato esclusivamente alla produzione» completata dalla sua destinazione a succo di uve o a succo di uve concentrato.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2002

*Il Ministro:* ALEMANNO

**02A11469**

---

DECRETO 12 settembre 2002.

**Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per le regioni Abruzzo, Liguria e Campania, limitatamente alle province di Salerno e Benevento.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento dei titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *h)*, punto 4 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento della Commissione (C.E.) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2001, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti»;

Visti gli attestati degli assessorati all'agricoltura della regione Abruzzo, della regione Liguria e della regione Campania limitatamente alle province di Salerno e Benevento con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini da tavola e per i vini a IGT e per i vini base spumante;

Considerato che le suddette di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'AG.E.A. in materia;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Nella campagna vitivinicola 2002-2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da:

uve raccolte nelle aree viticole della regione Abruzzo atte a dare vini da tavola e vini a IGT;

uve raccolte nelle aree viticole della regione Liguria atte a dare vini da tavola e vini a IGT e uve provenienti dalle varietà indicate all'allegato 1 atte a dare vini spumante;

uve raccolte nelle aree viticole della regione Campania, limitatamente alle provincie di Salerno e Benevento atte a dare vini da tavola, vini a IGT e uve provenienti dalle varietà indicate all'allegato 1 atte a dare vini spumante.

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 settembre 2002

*Il direttore generale:* PETROLI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI - REGIONE CAMPANIA - PROVINCE DI BENEVENTO E SALERNO.

Malvasia bianca B., Falanghina B., Coda di volpe B., Greco B., Fiano B., Asprinio bianco B., Moscato bianco B., Forastera B., Biancolella B., Piedirosso N., Sciascinoso N., Aglianico N.

Elenco delle varietà di uve per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti - regione Liguria.

Lumassina.

**02A11464**

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 3 maggio 2002.

**Proroga del progetto relativo alla vendita della «Museum card» per l'ingresso nei musei della città di Genova.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2001, relativo al progetto sperimentale concernente la vendita della «Museum card» presso Palazzo Reale e presso Palazzo Spinola di Genova;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002, concernente la nuova costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 2935 del 19 marzo 2002, con la quale le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Genova hanno proposto la proroga per il 2002 della vendita delle varie tipologie di «card museum», edite dal comune presso le due Gallerie di Palazzo Reale e Palazzo Spinola, secondo gli importi di seguito elencati:

€ 26,00 con validità annuale;

€ 13,00 con validità annuale, riservata a studenti di scuole di ogni ordine e grado;

€ 12,00 con validità per tre giorni;

€ 8,00 con validità giornaliera.

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei sopra citato che nella riunione del 10 aprile 2002 ha espresso parere favorevole;

Di concerto con la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio;

Decreta:

È autorizzata fino al 31 dicembre 2002 la proroga del progetto relativo alla vendita delle card secondo la tipologia di seguito indicata, presso la Galleria di Palazzo Reale e la Galleria di Palazzo Spinola di Genova:

Museum card annuale € 26,00;

Museum card annuale studenti € 13,00 (riservata a studenti di ogni ordine e grado);

Museum card tre giorni € 12,00;

Museum card giornaliera € 8,00.

Ai possessori delle suddette «card» è consentito l'ingresso gratuito in particolare nelle Gallerie di Palazzo Reale e Palazzo Spinola di Genova fino al 31 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 3 maggio 2002

*Il direttore generale:* SERIO

*Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 312*

**02A11395**

DECRETO 4 luglio 2002.

**Approvazione del Piano territoriale paesistico dei comuni Vesuviani.**

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione dei Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 «Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», e in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della regge 15 marzo 1997, n. 59», in particolare l'art. 35, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i beni e le attività culturali la redazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei piani è stato abbondantemente superato senza che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere ed approvare i suddetti piani;

Considerato che la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1994, la sostituzione dell'Amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i beni e le attività culturali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del Piano territoriale paesistico della regione Campania;

Visto il precedente decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 28 dicembre 1998, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con il quale era stato approvato il Piano territoriale paesistico dei comuni vesuviani, avverso il quale sono stati proposti numerosi ricorsi giurisdizionali;

Considerato che il T.A.R. della Campania, I sezione, con sentenze n. 872 e n. 873 entrambe del 6 dicembre 2000, depositate il 22 febbraio 2001, ha annullato il predetto decreto ministeriale 28 dicembre 1998 di approvazione del P.T.P. dell'area dei comuni vesuviani, per la parte di interesse dei ricorrenti, rilevando il vizio di mancata inclusione, nell'ordine del giorno della seduta del 6 ottobre 1998 del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali dell'esame dei predetto P.T.P. inserito, invece, nella voce «varie ed eventuali»;

Considerato che il tribunale nelle citate sentenze ha ritenuto che il tema del P.T.P. in questione era invece meritevole di autonoma e specifica menzione nell'ordine del giorno sopradetto;

Considerato che l'Avvocatura generale dello Stato non ha rinvenuto nelle citate sentenze T.A.R. Campania n. 872/2000 e n. 873/2000 profili atti a sorreggere un'utile impugnazione innanzi al Consiglio di Stato;

Considerato che le predette pronunce giurisprudenziali fanno salvi gli ulteriori atti dell'Amministrazione beni e attività culturali;

Vista la sentenza n. 4156/2001, del 4 luglio 2001, depositata il 14 settembre 2001, con la quale il T.A.R. Campania, sezione I, ha dichiarato improcedibile altro ricorso avverso lo stesso P.T.P. ritenendo la «portata intrinsecamente generale dell'effetto di annullamento», del predetto decreto ministeriale 28 dicembre 1998, effetto scaturente dalla già citata sentenza T.A.R. Campania n. 873/2000;

Considerato che a seguito della caducazione del decreto ministeriale 28 dicembre 1998 su tutte le aree incluse nel P.T.P. comuni vesuviani è attualmente vigente il regime di immodificabilità dello stato di legge di cui all'art. 1-*quinquies* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Rilevate, pertanto la necessità e l'urgenza, al fine di assicurare una più efficace e puntuale tutela sui territori dei comuni vesuviani riconosciuti di notevole valore paesaggistico, di procedere ad una nuova approvazione del P.T.P. relativo ai comuni vesuviani, sanando il citato vizio formale censurato dalle sentenze predette;

Vista la nota 3 dicembre 2001, prot. SP/202/23290 della Direzione generale beni architettonici ed il paesaggio di trasmissione al Consiglio per i beni culturali e ambientali degli atti relativi al P.T.P. delle aree dei comuni vesuviani;

Visto il parere favorevole all'approvazione del citato P.T.P. espresso dal Consiglio per i beni culturali e ambientali nella seduta del 29 gennaio 2002 (punto n. 2 all'o.d.g.);

Ritenuto di procedere all'approvazione del P.T.P. dei comuni vesuviani, consistente in dodici tavole ortofotografiche, con relativa zonizzazione e nelle norme di attuazione;

Considerato che, al fine di garantire una corretta lettura delle medesime norme di attuazione si è provveduto ad una riproduzione delle stesse, nella quale i riferimenti alle previgenti leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431, sono stati sostituiti dalle corrispondenti disposizioni contenute nel citato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Decreta:

1. È approvato il Piano territoriale paesistico dei comuni vesuviani, comprendente i comuni di San Giorgio a Cremano, Portici, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Cercola, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscotrecase, Trecase, Boscoreale, Pompei, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Nola (Castel Cicala) in provincia di Napoli.

2. Il Piano è composto dai seguenti atti e documenti che costituiscono parte integrante del presente decreto:

*a)* dodici tavole ortofotografiche, con relativa zonizzazione;

*b)* fascicolo delle norme di attuazione (riprodotto con l'aggiornamento nei riferimenti normativi al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490).

3. Gli atti e i documenti sopraindicati relativi al Piano territoriale paesistico, sono depositati presso la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali - via di San Michele n. 22 - Roma. Altra copia è depositata presso la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e provincia.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il predetto decreto è ammesso proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo competente, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

Roma, 4 luglio 2002

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*
URBANI

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*
MATTEOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2002*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 54*

**02A11398**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 luglio 2002.

**Fondo per gli investimenti della ricerca di base FIRB - ammissione al finanziamento dei progetti liberi a sportello e dei progetti negoziali autonomamente presentati ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 marzo 2001, n. 199 Ric.**

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Programma nazionale della ricerca (di seguito indicato P.N.R.), approvato dal C.I.P.E. con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del P.N.R.;

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato F.I.R.B.) e ne vengono individuate le finalità;

Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 settembre 2001;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto 8 marzo 2001 che disciplina le modalità procedurali per il finanziamento di progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale;

Viste le domande di finanziamento presentate, ai sensi del richiamato art. 6 del decreto ministeriale 8 marzo 2001, a decorrere dal 1° ottobre 2001 secondo le specifiche modalità del D.D. del 14 settembre 2001;

Visto, altresì, l'art. 8 del predetto decreto dell'8 marzo 2001 che disciplina le modalità procedurali per il finanziamento di progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali e per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche in scala internazionale;

Visti i decreti direttoriali del 2 agosto 2001, prot. numeri 817-Ric., 818-Ric., 819-Ric., 820-Ric., 821-Ric., 822-Ric., 823-Ric., 824-Ric. di invito a presentare, ai sensi del predetto art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, progetti nell'ambito, rispettivamente, dei programmi strategici: Post genoma; Nuova ingegneria medica; Neuroscienze; Tecnologie abilitanti per la società della conoscenza-ICT; Nanotecnologie, microtecnologie, sviluppo integrato dei materiali; Eredità e prospettive nelle scienze umane; Scienza e tecnologia nella società della conoscenza; Tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini;

Viste le domande di finanziamento presentate, ai sensi del richiamato art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, secondo le modalità e i termini definiti nei predetti decreti direttoriali;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001, prot. n. 449 Ric., con cui è stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del predetto decreto 8 marzo 2001, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visti i criteri e i parametri fissati dalla commissione, per la valutazione dei predetti progetti, e definiti nella seduta del 7 novembre 2001;

Considerato, in particolare, che la commissione ha ritenuto opportuno, con riferimento alle domande di finanziamento presentate ai sensi del richiamato art. 6 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 e in relazione alle risorse finanziarie disponibili, sottoporre a valutazione in una prima fase soltanto i trecentotrenta progetti pervenuti in data 1° ottobre 2001;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 2002, prot. n. 853-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nelle sedute del 10 maggio, 15 maggio, 22 maggio, 6 giugno 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2002, prot. n. 950-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nelle sedute del 19 giugno 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Viste le disponibilità per l'esercizio 2001 del F.I.R.B.;

Ritenuta la necessità di procedere alla adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'articolo unico dei predetti decreti ministeriali n. 853-Ric. del 25 giugno 2002 e n. 950-Ric. del 9 luglio 2002, per l'assunzione dell'impegno delle risorse finanziarie necessa-

rie nonché, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, per la definizione delle modalità di erogazione, di monitoraggio delle attività realizzate e di controllo dei risultati conseguiti;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

1. I progetti di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto, sono ammessi al finanziamento a valere sulle risorse del F.I.R.B., e secondo i limiti ivi indicati.

2. È impegnato l'importo di 129.645 k€ sul capitolo di spesa 8947 (F.I.R.B. - Fondo per gli investimenti della ricerca di base) per l'esercizio 2002/Res. Lett. F 2001.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, il contributo ministeriale è assegnato secondo la seguente articolazione:

30% a titolo di anticipazione all'atto della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o, nei casi di cui al successivo comma 5, all'atto dell'acquisizione della ivi prevista rimodulazione;

il restante 70% in quote corrispondenti alle annualità del progetto e all'atto dell'accettazione dei rendiconti di cui al successivo art. 4 del presente decreto.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'erogazione del contributo alle singole unità di ricerca partecipanti al progetto, in relazione alle quote di rispettiva competenza ivi indicate.

5. Nei casi in cui il progetto sia stato ammesso al finanziamento per un costo inferiore a quello indicato in domanda, il Ministero, al fine di individuare la quota di contributo spettante alle singole unità di ricerca, provvede a richiedere al coordinatore una rimodulazione del piano finanziario del progetto, tale comunque da non modificarne in modo sostanziale le condizioni originarie.

Art. 2.

1. Per i programmi ammessi al cofinanziamento, il Ministero provvede a richiedere ai soggetti coordinatori dei progetti apposita certificazione di impegno per l'utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi propri dichiarati come acquisiti e/o acquisibili, in sede di presentazione delle domande. La relativa deliberazione di vincolo dovrà pervenire prima dell'erogazione del contributo da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 3.

1. Il coordinatore scientifico del programma cofinanziato è responsabile dell'attuazione del programma stesso nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda.

2. I soggetti proponenti si impegnano, in solido con tutte le unità di ricerca partecipanti, ad eseguire nei confronti del Ministero le attività indicate nei prospetti appositamente predisposti, assicurando l'operatività del programma e la valutazione dei risultati attesi.

3. Il Ministero risponde esclusivamente dell'erogazione del contributo assegnato ed è esente da ogni responsabilità nei confronti degli assegnatari e dei proponenti nonché dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione delle suindicate attività.

4. Il Ministero può autorizzare il recesso di un proponente dal programma se accettato da tutti gli altri, a meno che tale recesso non modifichi le condizioni in base alle quali il finanziamento è stato erogato e sempreché gli altri proponenti assicurino la continuazione in solido del programma e la possibilità di valutarne i risultati ottenuti.

5. I programmi saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca qualora, per fatti imputabili ai soggetti proponenti, gli stessi non vengano realizzati secondo le condizioni previste.

Art. 4.

1. I coordinatori scientifici dei programmi di ricerca previsti dal presente decreto e di quelli già in atto, sono tenuti a fornire annualmente il rendiconto scientifico e amministrativo dei programmi cofinanziati, secondo le modalità e forme stabilite dalla Commissione dei garanti.

2. La mancata presentazione del rendiconto scientifico annuale verrà valutata come inadeguata attuazione del programma.

3. Eventuali importi che il Ministero dovesse recuperare dai soggetti assegnatari potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare ai medesimi soggetti anche in base ad altro titolo.

4. Tutti i programmi saranno sottoposti a valutazione *ex post* e dei risultati di tale valutazione, resa pubblica, si potrà tenere conto per le successive assegnazioni di fondi.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2002

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

ALLEGATO

## SEDUTA del 10 maggio 2002

***PROGETTI LIBERI "A SPORTELLO"*** *valutati positivamente dalla Commissione e relativo contributo proposto*

| Responsabile scientifico del progetto | Num. presentaz. al Cineca | Codice CINECA | Costo da domanda | | Costo riconosciuto ammissibile in k€ | Contributo proposto in k€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mln Lit | K€ | | |
| FERRARI SILVIO | 26 | RBAU01SLKZ | 637 | 329 | 128,57 | **90** |
| ROSSI CLAUDIO | 28 | RBAU01CM44 | 523 | 270 | 142,86 | **100** |
| MAZZINI GIANLUCA | 38 | RBAU01E5SF | 248 | 128 | 100,00 | **70** |
| TORO LUIGI | 43 | RBAU01ZT9N | 581 | 300 | 171,43 | **120** |
| RAMPONI GIAMPIETRO | 51 | RBAU015B47 | 2.711 | 1.400 | 1.000,00 | **700** |
| MUSCO GIOVANNA | 87 | RBAU01L9J9 | 110 | 57 | 42,86 | **30** |
| PAROLA MAURIZIO | 111 | RBAU01SHY4 | 1.899 | 981 | 428,57 | **300** |
| MARASCHIO NICOLETTA | 136 | RBAU01RBPP | 399 | 206 | 157,14 | **110** |
| BENFENATI FABIO | 161 | RBAU014NCA | 598 | 309 | 285,71 | **200** |
| BELTRAME FRANCESCO | 164 | RBAU014ETK | 1.998 | 1.032 | 728,57 | **510** |
| BATTITI ROBERTO | 238 | RBAU01L9TM | 840 | 434 | 314,29 | **220** |
| MARELLO CARLA | 246 | RBAU014XCF | 500 | 258 | 242,86 | **170** |
| ORSI GIOVANNI | 247 | RBAU01HTPA | 1.321 | 682 | 428,57 | **300** |
| COLOMBO LUCIA | 285 | RBAU01LE9P | 2.597 | 1341 | 500,00 | **350** |
| MIGLIO MASSIMO | 295 | RBAU01E3F5 | 168 | 87 | 85,71 | **60** |
| AMABILI MARCO | 296 | RBAU017BTA | 180 | 93 | 64,29 | **45** |
| TOTALE (seduta 10 maggio 2002) | | | **15.310** *Mln Lit.* | **7.907** *k€* | **4.821,43** *k€* | **3.375** *k€* |

## SEDUTA del 15 maggio 2002

***PROGETTI NEGOZIALI*** *valutati positivamente dalla Commissione e relativo contributo proposto*

| Programma Strategico | **NUOVA INGEGNERIA MEDICA** |
|---|---|
| *Progetto obiettivo 1* | **Neo organi e ingegneria tissutale** |

| | Protocollo CINECA | PROPONENTE | Punteggio | Costo ritenuto congruo (k€) | Finanziamento contratti Giovani Ricercatori e Ricercatori Chiara Fama (k€) | Cofinanziamento attività di ricerca (k€) | Finanziamento complessivo (k€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RBNE01F8LT | **COSSU GIULIO** | **44,8** | 3.287 | 330 | 2.070 | **2.400** |
| 2. | RBNE01SP72 | **ZAULI GIORGIO** | **43,2** | 2.739 | 275 | 1.725 | **2.000** |
| 3. | RBNE01TBTR | **MAGNANI MAURO** | **43,0** | 2.601 | 265 | 1.635 | **1.900** |
| 4. | RBNE0184PH | **BUSSOLINO FEDERICO** | **41,4** | 2.397 | 240 | 1.510 | **1.750** |
| 5. | RBNE01YANS | **CANCEDDA RANIERI** | **41,2** | 2.629 | 265 | 1.655 | **1.920** |
| 6. | RBNE017HYL | **BALDONI MARCO GIOVANNI** | **38,5** | 2.122 | 215 | 1.335 | **1.550** |
| 7. | RBNE01HLAK | **CALDARERA CLAUDIO MARCELLO** | **38,4** | 2.149 | 220 | 1.350 | **1.570** |
| 8. | RBNE01R4MJ | **REBULLA PAOLO** | **37,8** | 2.136 | 215 | 1.345 | **1.560** |
| 9. | RBNE012B2K | **DE BARTOLO LOREDANA** | **37,6** | 2.122 | 216 | 1.334 | **1.550** |
| 10. | RBNE01EBES | **SOLDANI GIORGIO** | **37,4** | 2.121 | 217 | 1.333 | **1.550** |
| 11. | RBNE01KCX4 | **NUSDORFER GASTONE GIOVANNI** | **35,0** | 2.121 | 218 | 1.332 | **1.550** |
| **T O T A L E (seduta del 15 maggio)** | | | | **26.424** | **2.676** | **16.624** | **19.300** |

| Programma Strategico | **NUOVA INGEGNERIA MEDICA** |
|---|---|
| *Progetto obiettivo 2* | **Nuove tecnologie di immagini non ionizzanti e/o non invasive** |

| | Protocollo CINECA | PROPONENTE | Punteggio | Costo ritenuto congruo (k€) | Finanziamento contratti Giovani Ricercatori e Ricercatori Chiara Fama (k€) | Cofinanziamento attività di ricerca (k€) | Finanziamento complessivo (k€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RBNE01E9ZR | **DISTANTE ALESSANDRO** | **43,0** | 4.108 | 415 | 2.585 | **3.000** |
| 2. | RBNE01ZL3R | **AIME SILVIO** | **40,0** | 3.560 | 360 | 2.240 | **2.600** |
| 3. | RBNE015AKZ | **BETTINARDI VALENTINO** | **36,0** | 2.191 | 220 | 1.380 | **1.600** |
| **T O T A L E (seduta del 15 maggio)** | | | | **9.859** | **995** | **6.205** | **7.200** |

| Programma Strategico | **POST GENOMA** |
|---|---|
| *Progetto obiettivo 4* | **Identificazione ed analisi di determinanti, genetici e non, che influenzano l'espressione di rilevanti caratteri agronomici e zootecnici e di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) di interesse alimentare e zootecnico, anche al fine di studiarne gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente** |

| | Protocollo CINECA | PROPONENTE | Punteggio | Costo ritenuto congruo (k€) | Finanziamento contratti Giovani Ricercatori e Ricercatori Chiara Fama (k€) | Cofinanziamento attività di ricerca (k€) | Finanziamento complessivo (k€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RBNE01CFKB | **COSTANTINO PAOLO** | **43,3** | 2.876 | 290 | 1.810 | **2.100** |
| 2. | RBNE01SFXY | **SALAMINI FRANCESCO** | **39,3** | 2.644 | 265 | 1.665 | **1.930** |
| 3. | RBNE01MMHS | **RUSSO VINCENZO** | **39,3** | 2.122 | 215 | 1.335 | **1.550** |
| 4. | RBNE01LACT | **MONTI LUIGI** | **39,0** | 2.766 | 280 | 1.740 | **2.020** |
| 5. | RBNE01KZE7 | **IACCARINO MAURIZIO** | **39,0** | 1.438 | 145 | 905 | **1.050** |
| 6. | RBNE013XSJ | **SEREN ERALDO** | **38,0** | 1.438 | 145 | 905 | **1.050** |
| 7. | RBNE01HPMX | **LOI PASQUALINO** | **36,7** | 1.438 | 145 | 905 | **1.050** |
| 8. | RBNE01YXA8 | **PENNACCHIO FRANCESCO** | **36,5** | 1.438 | 145 | 905 | **1.050** |
| 9. | RBNE018BHE | **ARCIONI SERGIO** | **36,0** | 1.438 | 145 | 905 | **1.050** |
| 10. | RBNE01TYZF | **VIOTTI ANGELO** | **35,3** | 1.438 | 145 | 905 | **1.050** |
| 11. | RBNE01R7BM | **GREPPI GIANFRANCO** | **34,7** | 1.438 | 145 | 905 | **1.050** |
| **T O T A L E (seduta del 15 maggio)** | | | | **20.474** | **2.065** | **12.885** | **14.950** |

## SEDUTA del 22 maggio 2002

***PROGETTI NEGOZIALI** valutati positivamente dalla Commissione e relativo contributo proposto*

| Programma Strategico | **TUTELA DEI DIRITTI E DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI** |
|---|---|
| *Progetto obiettivo 1* | **Formazione e ricerca per la tutela giurisdizionale dei diritti e della sicurezza** |

| | Protocollo CINECA | PROPONENTE | Punteggio | Costo ritenuto congruo (k€) | Finanziamento contratti Giovani Ricercatori e Ricercatori Chiara Fama (k€) | Cofinanziamento attività di ricerca (k€) | Finanziamento complessivo (k€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RBNE01KJTP | **DI FEDERICO GIUSEPPE** | **39,0** | 1.711 | 175 | 1.075 | **1.250** |

| Programma Strategico | **TECNOLOGIE ABILITANTI PER LA SOCIETA' DELLA CONOSCENZA – ICT** |
|---|---|
| *Progetto obiettivo 2* | **Reti e netputing** |

| | Protocollo CINECA | PROPONENTE | Punteggio | Costo ritenuto congruo (k€) | Finanziamento contratti Giovani Ricercatori e Ricercatori Chiara Fama (k€) | Cofinanziamento attività di ricerca (k€) | Finanziamento complessivo (k€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RBNE0193K5 | **PERNICI BARBARA** | **46,0** | 13.149 | 1.320 | 8.280 | **9.600** |
| 2. | RBNE018RFY | **BENEDETTO SERGIO** | **45,0** | 15.342 | 1.535 | 9.665 | **11.200** |
| 3. | RBNE01F582 | **CASTELLO RINALDO** | **43,5** | 11.096 | 1.110 | 6.990 | **8.100** |
| 4. | RBNE01WE27 | **VATALARO FRANCESCO** | **41,0** | 12.464 | 1.250 | 7.850 | **9.100** |
| 5. | RBNE01KNFP | **VANNESCHI MARCO** | **39,5** | 11.096 | 1.110 | 6.990 | **8.100** |
| 6. | RBNE01WEJT | **CHIOLA GIOVANNI** | **39,0** | 7.122 | 715 | 4.485 | **5.200** |
| **T O T A L E (seduta del 22 maggio)** | | | | **70.269** | **7.040** | **44.260** | **51.300** |

| Programma Strategico | **TECNOLOGIE ABILITANTI PER LA SOCIETA' DELLA CONOSCENZA – ICT** |
|---|---|
| *Progetto obiettivo 3* | **Metodi analitici e numerici avanzati** |

| | Protocollo CINECA | PROPONENTE | Punteggio | Costo ritenuto congruo (k€) | Finanziamento contratti Giovani Ricercatori e Ricercatori Chiara Fama (k€) | Cofinanziamento attività di ricerca (k€) | Finanziamento complessivo (k€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RBNE019N8N | **CALZAROSSA MARIA** | **46,0** | 2.053 | 210 | 1.290 | **1.500** |
| 2. | RBNE01BNL5 | **AJMONE MARSAN MARCO GIUSEPPE** | **43,5** | 2.053 | 210 | 1.290 | **1.500** |
| 3. | RBNE012NSW | **SETTI GIANLUCA** | **40,0** | 849 | 85 | 535 | **620** |
| 4. | RBNE01NPT9 | **SORRENTINO ROBERTO** | **39,3** | 1.026 | 105 | 645 | **750** |
| 5. | RBNE01C79T | **GIRDINIO PAOLA** | **38,0** | 1.299 | 135 | 815 | **950** |
| 6. | RBNE01WBBB | **DI PILLO GIANNI** | **37,0** | 1.026 | 105 | 645 | **750** |
| 7. | RBNE01CW3M | **FORTUNA LUIGI** | **36,0** | 1.096 | 110 | 690 | **800** |
| **T O T A L E (seduta del 22 maggio)** | | | | **9.402** | **960** | **5.910** | **6.870** |

## SEDUTA del 6 giugno 2002

***PROGETTI LIBERI "A SPORTELLO"*** *valutati positivamente dalla Commissione e relativo contributo proposto*

| Responsabile scientifico del progetto | Num. presentaz. al Cineca | Codice CINECA | Costo da domanda | | Costo riconosciuto ammissibile in k€ | Contributo proposto in k€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mln Lit | K€ | | |
| NANNI TERESA | 13 | RBAU01YH7A | 1.185 | 612 | 357,14 | **250** |
| POLETTI ANGELO | 23 | RBAU01NXFP | 585 | 302 | 214,29 | **150** |
| CONTINI FRANCESCO | 27 | RBAU01PXA8 | 699 | 361 | 185,71 | **130** |
| D'ALESSIO TOMMASO | 31 | RBAU01B4HA | 469 | 242 | 178,57 | **125** |
| CIMBERLE MARIA | 63 | RBAU01P2ZX | 432 | 223 | 157,14 | **110** |
| BANDI CLAUDIO MARIO | 64 | RBAU01TA3W | 515 | 266 | 214,29 | **150** |
| BOFFA LIDIA | 84 | RBAU01R5SE | 1.199 | 619 | 428,57 | **300** |
| PON CYNTHIA LUI | 102 | RBAU01LLNJ | 653 | 337 | 285,71 | **200** |
| MURA UMBERTO | 134 | RBAU01T97W | 987 | 510 | 357,14 | **250** |
| ARNOLDI ANNA | 152 | RBAU01JS5C | 3.208 | 1.657 | 857,14 | **600** |
| BABILONI FABIO | 170 | RBAU018KWH | 275 | 142 | 71,43 | **50** |
| INTRONA MARTINO | 190 | RBAU01H8SX | 720 | 372 | 142,86 | **100** |
| BARBIERI OTTAVIA | 191 | RBAU01LM97 | 571 | 295 | 185,71 | **130** |
| BOTTA MAURIZIO | 200 | RBAU01LR5P | 538 | 278 | 214,29 | **150** |
| DUNLAP DAVID DEVEREUX | 244 | RBAU01CPYJ | 618 | 319 | 207,14 | **145** |
| MAMMANO FABIO | 268 | RBAU01Z2Z8 | 399 | 206 | 192,86 | **135** |
| CALZÀ LAURA | 293 | RBAU01FSF7 | 410 | 212 | 142,86 | **100** |
| TUPLER ROSSELLA GINEVRA | 303 | RBAU01B7TR | 649 | 335 | 214,29 | **150** |
| MOLINARI HENRIETTE | 304 | RBAU01RS54 | 453 | 234 | 142,86 | **100** |
| TOTALE (seduta 6 giugno 2002) | | | **14.565** *Mln Lit.* | **7.522** *k€* | **4.750,00** *k€* | **3.325** k€ |

***PROGETTI NEGOZIALI*** *valutati positivamente dalla Commissione e relativo contributo proposto*

| Programma Strategico | **TECNOLOGIE ABILITANTI PER LA SOCIETA' DELLA CONOSCENZA – ICT** |
|---|---|
| *Progetto obiettivo 1* | **Metodologie, tecnologie e piattaforme per i processi critici di sviluppo, prova, manutenzione ed evoluzione del software** |

| | Protocollo CINECA | PROPONENTE | Punteggio | Costo ritenuto congruo (k€) | Finanziamento contratti Giovani Ricercatori e Ricercatori Chiara Fama (k€) | Cofinanziamento attività di ricerca (k€) | Finanziamento complessivo (k€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RBNE01JRK8 | **MARCHESI MICHELE** | **43,0** | 2.097 | 440 | 1.160 | **1.600** |
| 2. | RBNE0195K5 | **TRAVERSO PAOLO FAUSTO** | **41,6** | 4.093 | 450 | 2.550 | **3.000** |
| 3. | RBNE013SWE | **ANGLANI ALFREDO** | **36,6** | 2.643 | 500 | 1.500 | **2.000** |
| **T O T A L E (seduta del 6 giugno)** | | | | **8.833** | **1.390** | **5.210** | **6.600** |

## SEDUTA del 19 giugno 2002

***PROGETTI LIBERI "A SPORTELLO"*** *valutati positivamente dalla Commissione e relativo contributo proposto*

| Responsabile scientifico del progetto | Num. presentaz. al Cineca | Codice CINECA | Costo da domanda | | Costo riconosciuto ammissibile in k€ | Contributo proposto in k€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mln Lit | K€ | | |
| CARACI MARIA | 77 | RBAU01EZB3 | 85 | 44 | 35,71 | **25** |
| CELOTTI FABIO | 82 | RBAU0127HF | 329 | 170 | 114,29 | **80** |
| PATRONE FRANCO | 100 | RBAU01THPL | 1096 | 566 | 428,57 | **300** |
| PAVAN ANTONIO | 103 | RBAU01E4Z8 | 744 | 384 | 214,29 | **150** |
| BENEDETTI ANGIOLO | 122 | RBAU014PJA | 465 | 240 | 207,14 | **145** |
| ANDRIETTI FRANCESCO | 196 | RBAU019H9A | 1150 | 594 | 400,00 | **280** |
| DEFERRARI GIACOMO | 222 | RBAU013W3J | 2124 | 1097 | 714,29 | **500** |
| RICCI FULVIO | 297 | RBAU01LEPH | 5826 | 3009 | 1.142,86 | **800** |
| CANOSSA MARCO | 321 | RBAU01EJM3 | 389 | 201 | 142,86 | **100** |
| TOTALE (seduta 19 giugno 2002) | | | **12.208** *Mln Lit.* | **6.305** *k€* | **3.400,00** *k€* | **2.380** *k€* |

***PROGETTI NEGOZIALI*** *valutati positivamente dalla Commissione e relativo contributo proposto*

| Programma Strategico | **NUOVA INGEGNERIA MEDICA** |
|---|---|
| *Progetto obiettivo 3* | **Terapie interventistiche emergenti** |

| | Protocollo CINECA | PROPONENTE | Punteggio | Costo ritenuto congruo (k€) | Finanziamento contratti Giovani Ricercatori e Ricercatori Chiara Fama (k€) | Cofinanziamento attività di ricerca (k€) | Finanziamento complessivo (k€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RBNE017RCN | **GIUSTI PAOLO** | **46,0** | 3.491 | 520 | 2.080 | **2.600** |
| 2. | RBNE013TYM | **DARIO PAOLO** | **43,4** | 3.486 | 400 | 2.160 | **2.560** |
| 3. | RBNE01XPYH | **DI FABRIZIO ENZO MARIO** | **42,4** | 2.886 | 400 | 1.740 | **2.140** |
| 4. | RBNE01HRS5 | **CAMUSSI GIOVANNI** | **41,6** | 2.900 | 400 | 1.750 | **2.150** |
| 5. | RBNE01EWA3 | **ROSSI SANDRO** | **38,4** | 2.050 | 400 | 1.155 | **1.555** |
| 6. | RBNE01FK3H | **BIAGINI ANDREA** | **36,4** | 2.814 | 400 | 1.690 | **2.090** |
| **T O T A L E (seduta del 19 giugno)** | | | | **17.627** | **2.520** | **10.575** | **13.095** |

**RIEPILOGO GENERALE**

**Progetti "a sportello"**

| Data della seduta di esame | Costo da domanda *(Mln Lit.)* | Costo da domanda *(k€)* | Costo Riconosciuto ammissibile *(k€)* | **CONTRIBUTO MIUR** (k€) |
|---|---|---|---|---|
| *10 maggio 2002* | **15.310** | **7.907** | **4.821,43** | **3.375** |
| *6 giugno 2002* | **14.565** | **7.522** | **4.750,00** | **3.325** |
| *19 giugno 2002* | **12.208** | **6.305** | **3.400** | **2.380** |
| T O T A L E | **42.083** | **21.734** | **12.971,43** | **9.080** |

**Progetti "negoziali"**

| Data della seduta di esame | | Costo da domanda *(Mln Lit.)* | Costo da domanda *(k€)* | Costo riconosciuto ammissibile *(k€)* | **CONTRIBUTO MIUR** (k€) |
|---|---|---|---|---|---|
| *15 maggio 2002* | **Nuova Ingegneria Medica – P.O. 1** | **26.424** | **2.676** | **16.624** | **19.300** |
| | **Nuova Ingegneria Medica – P.O. 2** | **9.859** | **995** | **6.205** | **7.200** |
| | **Post Genoma - P.O. 4** | **20.474** | **2.065** | **12.885** | **14.950** |
| *22 maggio 2002* | **Tutela dei diritti e sicurezza dei cittadini – P.O. 1** | **1.711** | **175** | **1.075** | **1.250** |
| | **Tecnologie abilitanti per la Società della Conoscenza ICT – P.O. 2** | **70.269** | **7.040** | **44.260** | **51.300** |
| | **Tecnologie abilitanti per la Società della Conoscenza ICT – P.O. 3** | **9.402** | **960** | **5.910** | **6.870** |
| *6 giugno 2002* | **Tecnologie abilitanti per la Società della Conoscenza ICT – P.O. 1** | **8.833** | **1.390** | **5.210** | **6.600** |
| *19 giugno 2002* | **Nuova Ingegneria Medica – P.O. 3** | **17.627** | **2.520** | **10.575** | **13.095** |
| T O T A L E | | **164.599** | **17.821** | **102.744** | **120.565** |

| **Totale contributi a carico MIUR** *(k€)* | **9.080 + 120.565 =** **129.645** |
|---|---|

**02A11399**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 26 agosto 2002.

**Emergenza idrica del comune di Ierzu - Deroga alla normativa vigente - Autorizzazione alla procedura d'urgenza per la ricerca di acque sotterranee per uso acquedottistico.** (Ordinanza n. 312).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3196 in data 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Atteso che il comune di Ierzu, con nota prot. n. 2660 del 14 agosto 2002 ha formulato la richiesta di poter procedere con immediatezza, causa la gravissima carenza idrica, in deroga alle procedure disposte dall'art. 95 del regio decreto n. 1775 dell'11 dicembre 1933, alla ricerca, alla captazione e all'adduzione di risorsa idrica ad uso acquedottistico, da eseguirsi mediante pozzi trivellati, in località «Trattalassu» nell'area distinta in catasto al foglio 2 mappali 43 e 81, nelle immediate vicinanze dei pozzi che attualmente approvvigionano il comune stesso, gestiti dall'E.S.A.F., al fine di poter impiegare la stazione di pompaggio in esercizio;

Atteso che il comune di Ierzu ha evidenziato che tali prelievi consentiranno nell'immediato di integrare l'attuale erogazione, limitata a due sole ore giornaliere, a causa dell'eccezionale siccità che sta drammaticamente riducendo la portata delle sorgenti;

Atteso che il comune di Ierzu ha altresì evidenziato che la progressiva riduzione della portata delle sorgenti è tale da far prevedere imminenti ulteriori riduzioni nell'erogazione potabile con conseguenti gravissimi problemi nell'alimentazione di strutture di primaria importanza quali la struttura ospedaliera e altre rilevanti utenze pubbliche;

Atteso che il comune di Ierzu, con la nota sopracitata 2660/02 e con nota n. 2717 del 23 agosto 2002 ha comunicato di avere formulato la richiesta di autorizzazione a procedere alla ricerca di acque sotterranee mediante trivellazione al genio civile di Nuoro e di avere in fase di completamento la documentazione;

Atteso che il comune di Ierzu è, comunque, tenuto al pagamento del canone previsto dalla normativa vigente;

Atteso che, in relazione all'urgenza della realizzazione dell'intervento in parola si rende necessario procedere all'adozione della deroga richiesta dal comune di Ierzu;

Ordina:

Il comune di Ierzu è autorizzato, in deroga al disposto di cui all'art. 95 del regio decreto n. 1775 dell'11 dicembre 1933, e successive modifiche ed integrazioni, ad avviare con immediatezza la ricerca, captazione e adduzione, in località «Trattalassu» di risorsa idrica ad uso acquedottistico, da eseguirsi mediante pozzi trivellati nell'area distinta in catasto al foglio 2, mappali 43 e 81.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 26 agosto 2002

*Il commissario governativo:* PILI

**02A11400**

---

ORDINANZA 26 agosto 2002.

**Realizzazione interventi urgenti ricompresi nell'accordo di programma quadro «Risorse idriche e opere fognario-depurativo» fase I 2000-2002 (26 febbraio 2002) - Ente attuatore: E.S.A.F. Deroga alla normativa vigente: accelerazione procedure d'appalto.** (Ordinanza n. 313).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3196 in data 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Atteso che l'Ente sardo acquedotti e fognature - E.S.A.F., con nota prot. n. 4893 del 22 agosto 2002, ha formulato, con riferimento all'attuazione degli interventi sotto elencati:

«schema n. 31 N.P.R.G.A. Tirso. Progetto esecutivo Ramo Serralonga Partitore Marrubiu» dell'importo complessivo (compresi oneri per la sicurezza) di € 7.970.169,45 + IVA;

«schema n. 37 N.P.R.G.A. S. Miali. Progetto esecutivo completamento schema» dell'importo complessivo (compresi oneri per la sicurezza) di € 6.087.976,75 + IVA;

«schema n. 6 N.P.R.G.A. Porto Torres - Sorso - Sassari. Progetto esecutivo della condotta di collegamento tra il potabilizzatore di Truncu Reale ed il serbatoio di Monte Oro e del serbatoio di via Milano con il serbatoio di Serra Secca (Sassari)» dell'importo complessivo (compresi oneri per la sicurezza) di € 4.490.607,20 + IVA;

«schema n. 20 N.P.R.G.A. Bau Pirastu. Lavori di potenziamento dell'acquedotto Bau Pirastu. Progetto esecutivo per la costruzione del Tronco da Bau Pirastu ad Abbasanta con diramazione per S. Agostino ed Abbasanta» dell'importo complessivo (compresi oneri per la sicurezza) di € 3.739.790,94 + IVA;

«schemi numeri 45-49 N.P.R.G.A. Sulcis Nord - Sud. Progetto esecutivo della diramazione per Gonnesa» dell'importo complessivo (compresi oneri per la sicurezza) di € 3.305.324,15 + IVA;

«schema n. 7 N.P.R.G.A. Bidighinzu. Diramazione per Osilo dal serbatoio di Serra Secca» dell'importo complessivo (compresi oneri per la sicurezza) di € 1.847.194,08 + IVA;

«costruzione dell'acquedotto per la Barbagia ed il Mandrolisai. Opere di completamento» dell'importo complessivo (compresi oneri per la sicurezza) di € 602.008,22 + IVA;

«risanamento degli stagni di Cabras, Santa Giusta e più, mediante realizzazione di opere fognario - depurative, collettori fognari e relativi impianti di sollevamento nel comune di Arborea. Intervento funzionale» dell'importo complessivo (compresi oneri per la sicurezza) di € 8.300.135,89 + IVA;

le seguenti richieste di deroga per poter espletare nei termini previsti i pubblici incanti già indetti per l'aggiudicazione dei lavori di cui agli interventi sopra indicati:

1) art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, affinché il termine di ricezione delle offerte per i pubblici incanti già indetti non venga «reiterato» in relazione alla ammissione alle gare anche delle imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 14, in data 9 agosto 2002 entrata in vigore il 18 agosto 2002;

2) art. 10, comma 1-*quater*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo vigente, affinché i pubblici incanti possano essere esperiti in un'unica seduta di gara, senza dover procedere al sorteggio ivi previsto ed alla successiva verifica dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle ditte ammesse alla gara ex legge regionale 9 agosto 2002, n. 14, detti requisiti verranno verificati solo per le imprese prima e seconda classificate, ove le stesse risultassero prive di attestazione di qualificazione prevista dalla predetta legge regionale;

Atteso che l'Ente sardo acquedotti e fognature - E.S.A.F., con la nota sopra citata, ha rappresentato la necessità che l'applicazione della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14, non comporti la riapertura dei termini di presentazione delle offerte per i pubblici incanti già indetti né la previsione di due sedute di gara al fine di rispettare sia il termine per l'assunzione dell'impegno dei fondi assegnati per la realizzazione dei citati interventi, sia il termine di esecuzione dei lavori;

Atteso che gli interventi sono ricompresi nell'accordo di programma quadro «Risorse idriche e opere fognario-depurative» fase I 2000-2002, siglato a Roma in data 26 febbraio 2002;

Ritenuto di dover riconoscere agli interventi sopracitati i requisiti di complementarietà alle opere commissariali previste nel «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna»;

Ordina:

L'Ente sardo acquedotti e fognature - E.S.A.F. è autorizzato all'espletamento delle procedure di gara già indette per l'appalto dei lavori di cui ai progetti indicati in premessa, per le finalità nella medesima premessa indicate, in deroga alle seguenti norme:

1) art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, affinché il termine di ricezione delle offerte per i pubblici incanti già indetti non venga «reiterato» in relazione alla ammissione alle gare anche delle imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 14, in data 9 agosto 2002 entrata in vigore il 18 agosto 2002;

2) art. 10, comma 1-*quater*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo vigente, affinché i pubblici incanti possano essere esperiti in un'unica seduta di gara, senza dover procedere al sorteggio ivi previsto ed alla successiva verifica dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle ditte ammesse alla gara ex legge regionale 9 agosto 2002, n. 14, detti requisiti verranno verificati solo per le imprese prima e seconda classificate, ove le stesse risultassero prive di attestazione di qualificazione prevista dalla predetta legge regionale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 26 agosto 2002

*Il commissario governativo:* PILI

**02A11401**

## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 21 agosto 2002.

**Modificazione dello statuto.**

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 giugno 1936, n. 78;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto rettorale n. 547 del 23 maggio 1992, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 16, della legge n. 168/1989, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito delle diverse componenti;

Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione dello statuto di autonomia dell'Università della Calabria;

Visto il decreto rettorale n. 124 del 7 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 2002, con il quale è stato modificato lo statuto di autonomia di questa Università;

Visto il verbale n. 7 del 25 marzo 2002 con il quale il senato accademico integrato ha proposto la modifica di alcuni articoli dello statuto di autonomia di questo Ateneo;

Vista la nota del 30 luglio 2002, prot. 2166 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha approvato la proposta di modifica sopra indicata;

Decreta:

Lo statuto di autonomia dell'Università della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è così modificato:

Art. 6.4 - *Il consiglio di amministrazione del Centro residenziale.*

Il consiglio di amministrazione del Centro residenziale è composto dal presidente, da due professori di ruolo, da un ricercatore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo che presta servizio presso il Centro residenziale, da due rappresentanti degli studenti, dal direttore amministrativo del Centro residenziale e da un rappresentante designato dalla regione Calabria.

Tutte le rappresentanze vengono elette per un biennio dalle rispettive categorie in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Università.

Con voto consultivo e senza influire sul numero legale fanno altresì parte del consiglio di amministrazione, i direttori dei centri che svolgono attività di supporto a quelle del Centro residenziale, elencati nella tabella C.

Il consiglio di amministrazione approva il programma annuale di attività del Centro residenziale predisposto dal presidente.

Tale programma viene, quindi, presentato al consiglio di amministrazione dell'Università che in base ad esso assegna i fondi di cui all'art. 6.1.

Ad avvenuta assegnazione dei fondi, il consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo del Centro residenziale e predispone il bando annuale per i servizi del Centro.

Inoltre il consiglio di amministrazione del Centro:

approva il regolamento di utilizzo del Centro residenziale;

predispone la pianta organica del Centro residenziale;

approva il bilancio consuntivo;

approva il bando di assegnazione degli alloggi di servizio e le relative graduatorie;

delibera la quota del canone di locazione mensile da versare al Centro residenziale da parte del personale assegnatario di alloggio, previo parere obbligatorio del Comitato di garanzia;

delibera sulle questioni ad esso poste dal presidente, dal direttore amministrativo e dal Comitato di garanzia.

Per lo svolgimento dei propri compiti il consiglio di amministrazione del Centro residenziale può avvalersi di apposite commissioni nominate dal presidente.

Art. 6.5 - *Il Comitato di garanzia.*

Il Comitato di garanzia è nominato dal rettore con apposito decreto ed è composto:

*a)* dal presidente, designato dal rettore tra i professori di prima fascia residenti nel Centro residenziale;

*b)* da un professore di ruolo o da un ricercatore designato dal consiglio di amministrazione del Centro residenziale tra i propri membri;

*c)* da uno studente eletto in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Università;

*d)* da un rappresentante designato dalla regione Calabria.

Il mandato del presidente e dei membri del Comitato di garanzia ha durata biennale.

La nomina del presidente e del membro di cui alla lettera *(b)* del precedente comma avviene entro il 30 novembre di ogni biennio.

Il Comitato di garanzia si riunisce in seduta ordinaria ogni bimestre e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità o gli altri membri ne richiedano al presidente la convocazione con istanza scritta e motivata.

Il Comitato di garanzia, agendo o autonomamente o su richiesta del rettore o del presidente del Centro residenziale:

*a)* verifica la qualità dei servizi offerti dal Centro effettuando o disponendo accertamenti sulle condizioni di igiene, sanità e sicurezza di persone e cose degli alloggi nonché sul servizio di mensa, e ne dà informazione al rettore e al consiglio di amministrazione del Centro nei tempi e secondo le modalità previste dal regolamento dello stesso;

*b)* accerta che le strutture del Centro residenziale siano utilizzate dai legittimi assegnatari;

*c)* riceve i reclami scritti presentati direttamente dagli utenti dei servizi del Centro o tramite i docenti ivi residenti e li trasmette al consiglio di amministrazione del Centro stesso dopo averli istruiti;

*d)* esprime parere obbligatorio al consiglio di amministrazione del Centro residenziale sulla congruità delle quote di canone di locazione mensile che il personale assegnatario di alloggi è tenuto a versare al Centro stesso;

*e)* predispone annualmente una relazione sui servizi forniti dal Centro residenziale alle strutture dell'Università che abbiano ricevuto finanziamenti a ciò destinati.

Art. 6.10 - *Gestione.*

Il Centro residenziale regola la propria gestione amministrativa-contabile e del patrimonio, secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 2.1 - *Organi dell'Università.*

1. Sono organi dell'Università: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il comitato di coordinamento e programmazione ed il consiglio degli studenti.

2. Nell'Università della Calabria sono altresì previsti il nucleo di valutazione, il collegio dei revisori dei conti, la commissione didattica di Ateneo, la commissione per l'orientamento e il sostegno degli studenti ed il collegio dei probiviri.

Art 1.6 - *Partecipazione ad organismi privati.*

1. L'Università della Calabria può partecipare a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Le modalità di partecipazione dell'Università sono definite da un apposito regolamento e, fatta eccezione per gli spin-off dell'Università della Calabria e per gli spin-off accademici, entrambi disciplinati da apposito regolamento, devono conformarsi ai seguenti principi:

*a)* attestazione del livello universitario dell'attività svolta ad opera di un comitato scientifico composto in maggioranza da docenti universitari, di cui almeno uno di altro ateneo italiano o straniero, la cui specifica competenza nella attività svolte sia congiuntamente riconosciuta dall'Ateneo e dall'organismo partecipato;

*b)* disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative richieste;

*c)* destinazione a finalità istituzionali della Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;

*d)* espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

*e)* limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

3. La collaborazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, con oneri a carico del comodatario.

4. La licenza onerosa o gratuita del marchio, a titolo di locazione o di conferimento in società di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico. L'autorizzazione è in ogni caso pubblicata, per estratto, nel bollettino ufficiale dell'Università.

5. Degli organismi pubblici o privati cui l'università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo. L'elenco è consultabile da chiunque vi abbia interesse.

Art. 2.12 - *Il collegio dei revisori dei conti.*

1. Presso l'Università è costituito il collegio dei revisori dei conti, organo di controllo interno dell'Ateneo composto da cinque membri, dotati di particolare competenza amministrativa o contabile o legale o di ordinamenti universitari. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni.

2. Il collegio è nominato dal rettore con apposito decreto.

3. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 1.3 - *Attività didattica e promozione culturale.*

1. L'Ateneo provvede a tutti i livelli di formazione universitaria, esplicando l'attività didattica nei:

*a)* corsi di laurea;

*b)* corsi di laurea specialistica;

*c)* corsi di specializzazione;

*d)* corsi di dottorato di ricerca,

per i quali vengono rilasciati i relativi titoli di studio.

L'Ateneo può inoltre attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali vengono rilasciati i masters universitari di primo e di secondo livello.

Sulla base di apposite convenzioni, i titoli di cui al presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente ad altri atenei italiani o stranieri.

2. L'Università organizza:

*a)* servizi di tutorato finalizzati ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli studenti;

*b)* servizi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi post-laurea, nonché attività formative propedeutiche all'accertamento dell'adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori;

*c)* corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo.

Inoltre, per la maggiore efficacia dell'attività formativa, l'Università della Calabria eroga, secondo le procedure previste dal regolamento generale di Ateneo, borse di studio *post-lauream*, anche tramite i suoi centri dotati di autonomia di spesa, ciascuno con i fondi di propria competenza.

3. L'Università promuove attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

4. L'Università può attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

*a)* corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;

*b)* corsi di perfezionamento e aggiornamento culturale e professionale;

c) corsi di educazione e attività culturali formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, per la formazione permanente e ricorrente e per i lavoratori.

Al fine della promozione e dello svolgimento di queste attività, l'Università può stipulare convenzioni e contratti con gli enti pubblici e privati.

Art. 2.3 - *Il senato accademico.*

1. Al senato accademico spetta il compito di indirizzare e programmare lo sviluppo dell'Università, fornendo indicazioni al consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture dell'Università per l'adozione dei rispettivi piani di attività.

Per l'esercizio dei compiti di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca, il Senato:

*a)* modifica, a composizione integrata secondo il comma 2 del successivo art. 7.4, lo statuto;

*b)* approva annualmente il bando di ammissione degli studenti all'Università, eventualmente definendo il numero degli studenti da ammettere ai corsi di studio sulla base delle risorse disponibili, ed esplicitando in tal caso i criteri per la formulazione delle graduatorie;

*c)* coordina le attività delle facoltà e delle altre strutture didattiche, in particolare predispone il calendario accademico, anche sulla base delle esigenze organizzative e funzionali del Centro residenziale;

*d)* valuta le istanze e le proposte avanzate dal consiglio degli studenti in merito all'organizzazione della didattica ed alla sua qualità ed assume al riguardo le opportune delibere;

*e)* determina i criteri per la distribuzione degli spazi a servizio dell'attività didattica e scientifica, e del personale docente e ricercatore ai fini dello sviluppo armonico di tutte le aree di attività;

*f)* formula al consiglio di amministrazione, per le deliberazioni di sua competenza, e al direttore amministrativo proposte riguardo alla distribuzione del personale tecnico amministrativo;

*g)* approva le relazioni ufficiali da inviare al Ministero;

*h)* approva ed eventualmente modifica il regolamento generale d'Ateneo, il regolamento didattico d'Ateneo e gli altri regolamenti interni dell'Università; esprime motivato parere al consiglio di amministrazione sul regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità predisposto dal direttore amministrativo;

*i)* delibera l'attivazione e la disattivazione di strutture dell'Università, di cui al successivo art. 3.1;

*l)* approva, sentito il consiglio degli studenti, il piano pluriennale di sviluppo dell'Università;

*m)* delibera la ripartizione, tra le diverse strutture scientifiche e didattiche, delle risorse finanziarie che il bilancio dell'Università destina alla didattica e alla ricerca;

*n)* valuta, sentita la commissione didattica di Ateneo di cui all'art. 2.8 e il nucleo di valutazione di Ateneo, l'efficacia delle scelte operate dagli organi competenti in materia di didattica, di tutorato e di diritto allo studio per l'adozione di eventuali provvedimenti;

*o)* esprime parere sul bilancio di previsione predisposto dal rettore;

*p)* designa i membri del nucleo di valutazione di Ateneo;

*q)* approva le convenzioni in materia didattica, scientifica e culturale;

*r)* propone l'istituzione dei centri universitari e interuniversitari, sentito il consiglio di amministrazione;

*s)* esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme generali e speciali sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'Università.

Per gli argomenti di cui alle voci *e), f), h), i), l), m)*, il senato accademico delibera sentito il comitato di coordinamento e programmazione. Il parere del comitato di coordinamento e programmazione deve essere riportato nel verbale del senato accademico. Eventuali delibere difformi vanno adeguatamente motivate.

2. Il senato accademico è convocato dal rettore in via ordinaria di norma almeno una volta al mese e in via straordinaria quando sia ritenuto necessario dal rettore stesso o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri, o quando lo richiedano il consiglio degli studenti o il comitato di coordinamento e programmazione.

Il rettore dà esecuzione alle delibere del senato accademico nell'ambito delle sue competenze ed all'occorrenza emana provvedimenti d'urgenza, riferendone per la ratifica nella prima adunanza utile.

Entro il mese di luglio di ciascun anno il senato accademico approva le linee generali del piano di attività annuale fornendo indicazioni al consiglio di amministrazione.

Le norme per il funzionamento del senato accademico sono definite dal regolamento generale d'Ateneo.

3. Il senato accademico è composto:

*a)* dal rettore;

*b)* dai presidi di facoltà.

*c)* da direttori di dipartimento, in numero pari a quello dei presidi, designati in concomitanza alle elezioni del rettore dai membri del comitato di coordinamento e programmazione, secondo criteri che assicurino l'equilibrata rappresentanza nell'organismo delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo;

*d)* da due studenti eletti dal consiglio degli studenti nel suo seno;

*e)* da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, da eleggere secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.

Fanno inoltre parte del senato accademico a titolo consultivo senza influire sul numero legale:

il pro-rettore;

il direttore amministrativo o suo delegato;

il presidente del Centro residenziale o suo delegato.

Il direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario. In caso di assenza o impedimento, delega un suo sostituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Ateneo.

Arcavata di Rende, 21 agosto 2002

*Il rettore:* LATORRE

**02A11407**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Santos (Brasile)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

*(Omissis).*

Decreta:

Il sig. Andrè Luiz Collacio Lettieri, vice console onorario in Santos (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

3) emanazione dl atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

5) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in San Paolo;

6) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Paolo della documentazione relativa al rilascio dei visti;

7) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato generale d'Italia in San Paolo;

8) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

9) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito, di tutti gli atti relativi alla cittadinanza;

10) svolgimento delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

11) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto che sostituisce il decreto ministeriale 033/580/BIS del 3 luglio 2002, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il vice direttore generale per il personale*
SANFELICE DI MONTEFORTE

**02A11397**

### Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Guarulhos (Brasile)

*(Omissis).*

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

Decreta:

Il sig. Marco Tullio Bonora, agente consolare onorario in Guarulhos (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

3) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato generale d'Italia in San Paolo;

4) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

5) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito, di tutti gli atti relativi alla cittadinanza;

6) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo, degli atti relativi alla cittadinanza;

7) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle Autorità locali;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il vice direttore generale per il personale*
SANFELICE DI MONTEFORTE

**02A11396**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 17 settembre 2002*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,9649 |
| Yen giapponese | 118,64 |
| Corona danese | 7,4273 |
| Lira Sterlina | 0,62970 |
| Corona svedese | 9,0978 |
| Franco svizzero | 1,4717 |
| Corona islandese | 85,25 |
| Corona norvegese | 7,3560 |
| Lev bulgaro | 1,9461 |
| Lira cipriota | 0,57320 |
| Corona ceca | 30,380 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 243,27 |
| Litas lituano | 3,4524 |
| Lat lettone | 0,5868 |
| Lira maltese | 0,4122 |
| Zloty polacco | 4,0280 |
| Leu romeno | 32065 |
| Tallero sloveno | 228,2132 |
| Corona slovacca | 43,386 |
| Lira turca | 1612000 |
| Dollaro australiano | 1,7683 |
| Dollaro canadese | 1,5217 |
| Dollaro di Hong Kong | 7,5257 |
| Dollaro neozelandese | 2,0600 |
| Dollaro di Singapore | 1,7189 |
| Won sudcoreano | 1175,92 |
| Rand sudafricano | 10,2747 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**02A11551**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Granulokine»

*Estratto di variazione AIC/UPC 1822 del 23 luglio 2002*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora regisistrata a nome dello società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11, Milano, con codice fiscale n. 00747170157.

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezione A.I.C.:

n. 027772033 - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

n. 027772045 - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

n. 027772072 - «30» 1 siringa preriempita 1 ml 30 MU;

n. 027772084 - «48» 1 siringa preriempita 1,6 ml 48 MU.

È ora trasferito alla società:

Amgen Europe B.V., con sede in Minervum 7061, Breda, Olanda, rappresentata dalla società Amgen S.p.a., con sede in via Enrico Tazzoli, 6, Milano, con codice fiscale n. 10051170156.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A11465**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.».** (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 155/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 31 luglio 2002).

Nel decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, alla pag. 42 del suddetto supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 3l, comma 2, al quarto periodo, che inizia con le parole: «Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria...», dove è scritto: «... la delega ha effetto dal giorno prima del mese successivo a quello del rilascio *o* al 31 dicembre di ogni anno.», si legga: «... la delega ha effetto dal giorno prima del mese successivo a quello del rilascio *fino* al 31 dicembre di ogni anno.».

**02A11463**

**Comunicato relativo alla deliberazione 28 marzo 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Modificazione del regolamento interno di funzionamento della V commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, approvato con delibera 21 aprile 1999, n. 51.** (Deliberazione n. 25/2002).**».** *(Deliberazione pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 199 del 26 agosto 2002).*

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 23, prima colonna, nel secondo capoverso delle premesse, al terzultimo rigo, dove è scritto: «... nonché *articoli* 33 concernente le attribuzioni ...», leggasi: «... nonché *l'articolo* 33 concernente le attribuzioni ...»;

nell'allegato, alla pag. 24, seconda colonna, al terzo capoverso del paragrafo relativo alla «formazione delle delibere e loro trasmissione al CIPE», al quinto rigo, dove è scritto: «... della delibera CIPE n. 63 del 9 luglio *1996*.», leggasi: «... della delibera CIPE n. 63 del 9 luglio *1998*.».

**02A11374**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651219/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 70022 | **ALTAMURA (BA)** | LIBRERIA JOLLY CART | Corso Vittorio Emanuele, 16 | 080 | 3141081 | 3141081 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 84012 | **ANGRI (SA)** | CARTOLIBRERIA AMATO | Via dei Goti, 4 | 081 | 5132708 | 5132708 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA IL MILIONE | Via Spinello, 51 | 0575 | 24302 | 24302 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | **BARI** | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5235470 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 82100 | **BENEVENTO** | LIBRERIA MASONE | Viale Rettori, 71 | 0824 | 316737 | 313646 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 6415580 | 6415315 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | **CALTANISETTA** | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 81100 | **CASERTA** | LIBRERIA GUIDA 3 | Via Caduti sul Lavoro, 29/33 | 0823 | 351288 | 351288 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 84013 | **CAVA DEI TIRRENI (SA)** | LIBRERIA RONDINELLA | Corso Umberto I, 245 | 089 | 341590 | 341590 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 36910 | 23110 |
| 87100 | **COSENZA** | BUFFETTI BUSINESS | Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) | 0984 | 408763 | 408779 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 21013 | **GALLARATE (VA)** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Puricelli, 1 | 0331 | 786644 | 782707 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Corso Italia, 132/134 | 095 | 934279 | 7799877 |

## *Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662173 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 1 | Via Portalba, 20/23 | 081 | 446377 | 451883 |
| 80129 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 2 | Via Merliani, 118 | 081 | 5560170 | 5785527 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | **PADOVA** | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via Roma, 114 | 049 | 8760011 | 8754036 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | **PERUGIA** | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | LIBRERIA MEDICHINI CLODIO | Piazzale Clodio, 26 A/B/C | 06 | 39741182 | 39741156 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 84100 | **SALERNO** | LIBRERIA GUIDA 3 | Corso Garibaldi, 142 | 089 | 254218 | 254218 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10121 | **TORINO** | LIBRERIA DEGLI UFFICI | Corso Vinzaglio, 11 | 011 | 531207 | 531207 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Vicolo Terese, 3 | 045 | 8009525 | 8038392 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

***Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili***

| | Euro |
|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | |
| - annuale | **271,00** |
| - semestrale | **154,00** |
| **Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | |
| - annuale | **222,00** |
| - semestrale | **123,00** |
| **Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: | |
| - annuale | **61,00** |
| - semestrale | **36,00** |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | |
| - annuale | **57,00** |
| - semestrale | **37,00** |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | |
| - annuale | **145,00** |
| - semestrale | **80,00** |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | |
| - annuale | **56,00** |
| - semestrale | **35,00** |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | |
| - annuale | **142,00** |
| - semestrale | **77,00** |
| **Tipo F** - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): | |
| - annuale | **586,00** |
| - semestrale | **316,00** |
| **Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2): | |
| - annuale | **524,00** |
| - semestrale | **277,00** |

*Integrando con la somma di* € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | **0,77** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | **1,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **86,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **55,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | **5,00** |

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **253,00** |
| Abbonamento semestrale | **151,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,85** |

### Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | **188,00** |
| Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni | **175,00** |
| Volume separato | **17,50** |

### TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

| | |
|---|---|
| Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga | **20,24** |
| Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga | **7,95** |

*I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.*
*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 9 1 8 *

€ 0,77